



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class. 34.28.10
Fasc. 28 /2020

**Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la qualità dello Sviluppo
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
cress@pec.minambiente.it**

**OGGETTO: [ID_VIP 4729] - PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO (PNCIA)**

**Autorità Proponente: Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale per il Clima l'Energia e
l'Aria (DG CLEA)**

Autorità Procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Consultazione pubblica VAS sulla proposta di piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica ai sensi
degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*

Parere tecnico istruttorio del MiC- Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

**Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di Verifica
del'Impatto Ambientale-VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it**

**Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria
CLEA-UDG@minambiente.it**

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

e, p. c Al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Dip.to per la transizione ecologica e gli investimenti verdi
DITFI@pec.minambiente.it

e, p. c All'Ufficio di Gabinetto
del Ministero della cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

1/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten signature



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

e, p. c Al Servizio II – Scavi e Tutela del
Patrimonio Archeologico
N.D.G.
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

e, p. c Al Servizio III – Tutela del Patrimonio
Storico, Artistico e Architettonico
N.D.G.
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’Arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito “*Direzione Generale ABAP*”);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario*”

2/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri," (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013) http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf;

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria (DG CLEA), in qualità di **Autorità Proponente**, con nota prot. N. 62121 del 06/06/2020, parimenti indirizzata anche alle Soprintendenze del MiBACT territorialmente competenti, ha comunicato l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS, del **Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (di seguito PNCA) e del relativo Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, successivamente, in data 21/08/2020, l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS), in qualità di **Autorità Competente per la VAS statale**, con nota prot. n. 65503, ha dichiarato procedibile l'istanza presentata per l'avvio della fase di consultazione pubblica in VAS del PNCA;

CONSIDERATO che la documentazione tecnica relativa al Programma in oggetto è stata pubblicata e resa consultabile sul sito web istituzionale dell'allora Ministero dell'Ambiente tramite il seguente link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7123/10252?pagina=4>

3/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB
X



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 26654 del 14/09/2020, ha richiesto il parere endoprocedimentale agli Uffici dell'allora MiBACT territorialmente competenti, al Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e al Serv. III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa stessa Direzione Generale;

CONSIDERATO che, in data 07/10/2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Autorità procedente, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 248, l'avviso di avvio della fase di consultazione pubblica, ex art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, della procedura di VAS in oggetto;

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2016 è entrata in vigore la "Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici" (la cosiddetta nuova direttiva NEC – National Emission Ceilings [limiti nazionali di emissione], a sostituzione, ormai integrale dal 1° gennaio 2020, della precedente omonima Dir 2001/81/CE);

CONSIDERATO che la nuova direttiva NEC è stata recepita nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 che abroga la normativa precedente e assume come finalità generale il miglioramento della qualità dell'aria e la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, mirando a fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 di recepimento della nuova direttiva NEC, in conformità con la stessa, prevede i seguenti obiettivi:

- 1) Ridurre le emissioni nazionali annue di origine antropica degli inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e materiale particolato PM_{2,5} per rispettare specifici obiettivi di riduzione entro il 2020 ed il 2030, assicurando il raggiungimento di livelli intermedi entro il 2025; la verifica del rispetto di tali impegni è effettuata tramite l'elaborazione e l'analisi di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea.
- 2) Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione. Anche per la verifica di tale adempimento si prevede l'elaborazione di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea.
- 3) Ottenere, con un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi. Per la verifica di tale adempimento si prevede la raccolta e l'invio alla Commissione europea, con cadenza predefinita, dei dati del monitoraggio;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 prevede che l'elaborazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico avvenga da parte del Ministero dell'ambiente con il supporto di ISPRA ed ENEA per la produzione degli scenari tecnici che descrivono la situazione prevista al 2020 e al 2030, e che l'adozione del Programma è in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, al fine di assicurare l'attuazione del programma, il medesimo decreto legislativo ha previsto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un tavolo di coordinamento cui partecipino i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute e rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma, designati dalla Conferenza unificata;

CONSIDERATO che l'attuazione delle misure del PNCA, saranno a cura delle autorità competenti ad adottare gli atti pertinenti sulla base del riparto di funzioni amministrative e normative con un ruolo importante che sarà svolto dalle Regioni e dagli Enti locali anche attraverso l'elaborazione di piani di settore quali i piani di risanamento della qualità dell'aria ed i piani energetici;

4/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

CONSIDERATO che il PNCIA (cfr. proposta di Programma, p. 11) evidenzia il carattere strategico dell'adozione di misure con specifici piani di qualità dell'aria regionali e accordi interregionali che possano riguardare in particolare:

- la produzione di energia elettrica e le attività industriali;
- la gestione della mobilità e il controllo delle emissioni da trasporto su strada, principalmente in area urbana;
- la combustione domestica della legna;
- le emissioni di ammoniaca derivanti dalla fertilizzazione dei terreni agricoli e dagli allevamenti;

CONSIDERATO che, come dichiarato nella proposta di Programma, il PNCIA - oltre a contribuire all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria - costituisce un fondamentale strumento di governance per la programmazione di politiche e misure nazionali, coerentemente con i piani e programmi definiti in altri settori d'intervento pertinenti, quali il clima, l'energia, l'agricoltura, l'industria e i trasporti;

CONSIDERATO che gli obiettivi di riduzione delle emissioni assegnati all'Italia dalla direttiva NEC da raggiungere entro il 2020 e il 2030 relativamente agli inquinanti biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH₃) e materiale particolato PM_{2,5} sono riassunti nella tabella seguente:

Inquinante	Simbolo	Obiettivi riduzione 2020	Obiettivi riduzione 2030
Biossido di zolfo	SO ₂	35%	71%
Ossido di azoto	NO _x	40%	65%
Composti organici volatili non metanici	COVNM	35%	46%
Ammoniaca	NH ₃	5%	16%
Materiale particolato (con particelle aventi dimensioni minori o uguali a 2,5 µm)	PM _{2,5}	10%	40%

CONSIDERATO che tali obiettivi nazionali sono dichiarati dal PNCIA come particolarmente ambiziosi e in particolar modo quelli riferiti al PM_{2,5} e all'ammoniaca, per i quali viene indicato che, rispetto allo scenario 2020, è previsto il rispetto di tutti gli obiettivi di riduzione stabiliti dalla direttiva, mentre sono necessarie misure di riduzione aggiuntive per assicurare il rispetto dei target stabiliti per il 2030 per tutti gli inquinanti, ad eccezione del biossido di zolfo;

CONSIDERATO che, per ottenere le riduzioni attese, il PNCIA considera prioritario concentrare l'azione strategica sui settori che maggiormente contribuiscono ai livelli emissivi degli inquinanti più critici e su cui, negli ultimi anni, meno è stato fatto oppure si è fatto ma con scarsa efficacia. E che inoltre viene considerata fondamentale in fase attuativa, oltre che in fase di pianificazione, cercare di promuovere il più possibile sinergie e coerenze strategiche con gli altri settori rilevanti, in particolar modo il clima, l'energia e l'agricoltura, al fine di contribuire in modo più evidente anche al generale miglioramento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che, come indicato nel PNCIA, vi è uno stretto legame tra i settori inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, e che pur tuttavia il PNCIA utilizza scenari elaborati prima del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e pertanto gli scenari del PNCIA sono solo in parte sovrapponibile a quelli del PNIEC. Al riguardo nel PNCIA si riporta che tale disallineamento delle tempistiche ha comportato l'impossibilità di utilizzare esattamente gli stessi scenari e che le differenze che sussistono potranno essere eliminate o attenuate solo in fase di aggiornamento del Programma;

5/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RS



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

CONSIDERATO che sono già state adottate negli anni passati a livello nazionale, interregionale e locale, specifiche misure che hanno prodotto complessivamente una significativa riduzione delle emissioni nazionali dei principali inquinanti atmosferici, non ancora però sufficiente, in alcuni casi, a ridurre le relative concentrazioni al di sotto dei valori limite stabiliti dalla normativa;

CONSIDERATO che con riferimento ai trend delle emissioni e delle concentrazioni degli inquinanti oggetto della direttiva NEC, si registrano consistenti riduzioni nel corso degli ultimi dieci anni, a seguito dei cambiamenti nelle strategie europee di gestione di alcuni settori inquinanti e delle misure di riduzione adottate a livello nazionale e regionale;

CONSIDERATO che il modello utilizzato dal PNCIA ha individuato uno scenario emissivo con dettaglio regionale procedendo successivamente ad una scalatura delle emissioni regionali sul livello provinciale e successivi processamenti spaziali, temporali e di specializzazione del dato emissivo e una ripartizione delle emissioni provinciali diffuse e puntuali, determinando come risultato un inventario di emissioni provinciali diffuse e di emissioni puntuali. Inoltre gli scenari prodotti sono stati descritti in termini di consumi energetici e livelli di attività, raggruppati per i seguenti settori: settore civile; settore trasporti; industria manifatturiera ed energetica;

CONSIDERATO che il PNCIA rileva che il mancato rispetto dei valori limite imposti dalla normativa, relativamente al materiale particolato PM10 e al biossido di azoto NO₂, riguarda ampie aree del territorio nazionale situate nella maggior parte delle Regioni, con situazioni differenziate sul territorio nazionale: da una parte nelle Regioni del centro-sud si registra il mancato rispetto dei valori limite localizzato in piccole aree, appartenenti per lo più ai principali centri urbani, dall'altra nel Bacino Padano i superamenti sono diffusi su tutto il territorio, anche a causa di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli;

CONSIDERATO che la documentazione depositata nell'ambito della procedura VAS in oggetto consiste nei seguenti materiali:

- Proposta di Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (più avanti nel testo PNCIA)
- Rapporto Ambientale ai sensi dell'art.13, comma 4, del D. Lgs.152/2006
- Allegato I al Rapporto Ambientale: Consultazione della Fase preliminare
- Allegato II al Rapporto Ambientale: Quadro di riferimento normativo e degli obiettivi di sostenibilità pertinente al Programma
- Allegato III al Rapporto Ambientale: Studio di Incidenza
- Sintesi non Tecnica del Rapporto ambientale

CONSIDERATO che la **proposta di Programma** è articolato nei seguenti 8 capitoli così organizzati:

- capitoli 1 e 2: quadro generale del contesto internazionale, comunitario e nazionale in cui si inserisce la programmazione ai sensi della NEC e le responsabilità per la predisposizione e l'attuazione del programma;
- capitolo 3: analisi delle politiche finora adottate e dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e di miglioramento generale della qualità dell'aria;
- capitolo 4: metodologia applicata per la elaborazione degli scenari che sono alla base del processo di individuazione delle misure di riduzione;
- capitoli 5, 6 e 7, rispettivamente: risultati degli scenari prodotti ossia quelli energetici e dei livelli di attività, quelli emissivi e quelli di qualità dell'aria, sia nella ipotesi dell'evoluzione tendenziale delle condizioni al contorno sia nell'ipotesi di adozione di misure aggiuntive;
- capitolo 8: misure di riduzione delle emissioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva NEC.

6/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

CONSIDERATO che il **Programma ha individuato specifiche misure** per i settori Elettrico (E1-E3), Termico (C1-C3), Residenziale (C4-C7), Terziario (C8-C9), Trasporti (T0-T6), Agricoltura (A1-A6), come qui di seguito riportate:

Settore	Codice	Nome	Descrizione
Elettrico	E1	Phase-out del carbone	Eliminazione progressiva degli impianti di generazione elettrica alimentati a carbone secondo uno scenario completo di uscita al 2025. Tale azione è sostenuta da una serie di interventi paralleli atti ad assicurare la sicurezza del sistema quali sviluppi e rinforzi di rete, potenza di generazione, accumuli, organizzazione dei mercati dei servizi, finalizzate alla piena integrazione delle rinnovabili, al superamento delle congestioni, alla gestione del tema dell'overgeneration.
Elettrico	E2	Decreto biometano	Ridimensionamento delle forme di incentivazione delle bioenergie senza perdere l'attuale quota di produzione ad eccezione dei bioliquidi, per cui si prevede un bocco dell'incentivazione in favore della conversione del biogas in biometano. Oltre alla finalità di ridurre le emissioni in atmosfera tale misura promuove una concorrenza leale sul mercato delle materie prime, il rispetto del principio della "cascata" e lo sviluppo delle filiere a minor impatto e che non sono in competizione con il mondo agricolo per l'uso del terreno.
Elettrico	E3	Fotovoltaico negli edifici	Introduzione dell'obbligo di integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e perfezionamento della normativa sulla quota minima di fotovoltaico in tali edifici. Promozione dei sistemi integrati di produzione di calore efficiente e rinnovabile, come ad esempio i sistemi ibridi.
Termico	C1	Fonti rinnovabili negli edifici	Introduzione dell'obbligo di integrazione di fonti rinnovabili ad eccezione delle biomasse normativa sulla quota minima di fonti rinnovabili in tali edifici. Promozione dei sistemi normativa sulla quota minima di fonti rinnovabili in tali edifici. Promozione dei sistemi integrati di produzione di calore efficiente e rinnovabile, come ad esempio i sistemi ibridi.
Termico	C2	Sostituzione degli impianti a biomasse	Rinnovamento dei vecchi impianti di riscaldamento a biomasse con tecnologie efficienti e a ridotte emissioni. Introduzione di requisiti prestazionali di accesso all'ecobonus più stringenti per i generatori di calore a biomassa.
Termico	C3	Teleriscaldamento	Adeguare e potenziare gli strumenti oggi a disposizione per favorire la nuova costruzione e l'ampliamento delle infrastrutture per la distribuzione del calore in ambito urbano. Sarà confermata la riserva economica per garantire interventi di realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento inclusa nel fondo per l'efficienza energetica.
Residenziale	C4	Standard minimi per l'edilizia	<ol style="list-style-type: none">1) applicazione dei decreti che hanno già introdotto nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2010/31/UE elevando i requisiti per gli edifici privati di nuova costruzione (NZEB - edifici ad energia quasi zero) dal 2021;2) introduzione di obblighi di efficientamento energetico in occasione delle ristrutturazioni, laddove giustificato in termini di rapporto tra costi e benefici (Trigger point);3) recepimento delle proposte del Clean Energy Package in merito all'adozione di tecnologie di demand-response, sistemi di ICT e domotica che consentano il monitoraggio e il controllo della performance;4) Recepimento Direttiva 2010/31/UE che eleverà significativamente i requisiti per gli edifici di nuova costruzione dal 2021 per gli edifici privati e dal 2019 per gli edifici della PA;5) applicazione dei Criteri ambientali minimi alle gare di appalto di acquisto di beni e servizi

7/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Settore	Codice	Nome	Descrizione
Residenziale	C5	Ristrutturazioni edilizie	Detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie e predisposizione di una strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare residenziale tramite: 1) Ottimizzazione del meccanismo delle detrazioni fiscali: modulare la percentuale di detrazione in relazione al risparmio atteso, per favorire interventi di deep renovation; detrazione in aggiunta a incentivi (in particolare antisismico e dissesto idrogeologico); massimali unitari di spesa per tipologia intervento; portabilità titolo di credito; stabilizzazione detrazione; 2) Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica; 3) Rafforzare le misure per la riduzione del fabbisogno energetico degli immobili della popolazione meno abbiente e la riqualificazione profonda degli edifici residenziali pubblici (social housing) 4) Misure per migliorare la qualità degli attestati di prestazione energetica e favorire l'acquisto di abitazioni in alta classe energetica.
Residenziale	C6	Ruolo attivo dei consumatori	Accrescere la consapevolezza e il ruolo attivo dei consumatori tramite: 1) accelerazione, con opportuni strumenti di sostegno regolatori, dell'introduzione delle tecnologie della domotica, della digitalizzazione delle reti e dello smart metering; 2) completa attuazione delle disposizioni già previste dal decreto legislativo 102/2014 in materia di sistemi di misurazione e fatturazione dei consumi energetici nel settore residenziale; 3) attuazione di programmi di formazione ed educazione all'efficienza energetica; 4) valutazione della promozione di sistemi integrati di Energy Customer Feedback che sollecitino comportamenti virtuosi del consumatore tramite la comunicazione di feedback real-time sul consumo e la costituzione di community con obiettivi condivisi di risparmio.
Residenziale	C7	Riscaldamento e raffrescamento	Promozione delle tecnologie a bassa emissione ed alta efficienza nel settore del riscaldamento e raffrescamento
Terziario	C8	Cambiamento comportamentale	Incentivazione del cambiamento comportamentale nel terziario tramite 1) promozione della diffusione delle tecnologie della domotica e dello smart metering; 2) rafforzamento dei programmi di formazione ed educazione indirizzate al settore 3) rafforzamento dei programmi di formazione ed educazione indirizzati al commerciale e alla PA; 4) obblighi di riduzione di consumo per la PA, con eventuali penali e premi conseguenti al raggiungimento dei target di riduzione.
Terziario	C9	Riqualificazione energetica del pubblico	Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico tramite 1) inserimento di clausole di risparmio obbligatorio nei contratti di servizi energetici sottoscritti dalla PA; 2) introduzione di meccanismi di penalità e premialità ai dirigenti/funzionari preposti alla gestione dell'edificio; 3) revisione delle regole di contabilizzazione del debito pubblico in caso di interventi di efficienza energetica 4) prosecuzione del Programma per la Riqualificazione Energetica degli Edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) nel periodo 2021-2030; 5) strutturazione di un programma sull'illuminazione pubblica finalizzata all'accelerazione del processo di sostituzione delle sorgenti luminose e all'installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi.

8/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Settore	Codice	Nome	Descrizione
Trasporti	T0	Obbligo biocarburanti ed altre fonti energetiche rinnovabili in recepimento della RED II	Predisposizione ed emanazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva Energie Rinnovabili RED 2 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e conseguenti decreti interministeriali di aggiornamento dei decreti vigenti di settore. In particolare, per: <ul style="list-style-type: none">- aggiornare le quote obbligatorie di immissione in consumo fino al 2030 dei biocarburanti normali ed avanzati;- introdurre target differenziati per benzina, diesel e eventualmente metano;- introdurre l'idrogeno da fonti rinnovabili ed eventualmente i combustibili da carbonio riciclato nell'elenco dei biocarburanti e carburanti utilizzabili ai fini dell'obbligo;- prevedere il raccordo con il data base europeo di monitoraggio della sostenibilità;- aggiornare i moltiplicatori da utilizzare ai fini del calcolo del target;- individuare le percentuali massime di utilizzo dei biocarburanti di prima generazione;- attuare misure di promozione dell'uso dei biocarburanti nel settore avio e marittimo.
Trasporti	T1	Potenziamento del TPL e riduzione del fabbisogno di mobilità privata	Potenziamento del TPL e Rinnovo del parco autobus finalizzati anche ad una riduzione complessiva del numero di veicoli privati circolanti e alla promozione del cambiamento modale, tramite un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile che includa: <ol style="list-style-type: none">1) cura del ferro in ambito urbano, con la realizzazione e il completamento delle reti metropolitane e tranviarie e, in ambito nazionale, attraverso il continuo sviluppo della rete ferroviaria e l'integrazione dei nodi logistici con la rete ferroviaria di trasporto merci;2) informazioni in tempo reale su localizzazione dei mezzi pubblici, sul traffico e sui tempi di percorrenza;3) agevolazioni fiscali per l'utilizzo del mezzo pubblico (legge di stabilità 2018);4) miglioramento dell'accessibilità, sicurezza e riconoscibilità delle fermate del trasporto pubblico, promuovendo anche l'integrazione con altre forme di servizio social, quali info point o rete Wi-Fi;5) promozione della mobilità condivisa (bike, car e moto sharing a basse o zero emissioni);6) integrazione tra i servizi di mobilità sostenibile (quali strutture di sosta per i velocipedi o servizi di car e bike sharing in prossimità delle fermate del trasporto pubblico) e parcheggi di interscambio;7) promozione della mobilità a piedi;8) integrazione del trasporto pubblico nei progetti di riqualificazione urbana;9) ottimizzazione della regolazione dei sistemi semaforici;10) smart parking;11) promozione degli strumenti di smart working.
Trasporti	T2	Veicoli elettrici puri	Promozione della diffusione di veicoli elettrici per la mobilità urbana privata, che contribuirà anche a migliorare l'integrazione della produzione da rinnovabili elettriche.
Trasporti	T3	Veicoli ibridi elettrici plug-in PHEV	Promozione della diffusione di veicoli ibridi elettrici plug-in PHEV per la mobilità urbana privata, che contribuirà anche a migliorare l'integrazione della produzione da rinnovabili elettriche.
Trasporti	T4	Diffusione dei veicoli meno inquinanti	Favorire l'utilizzo di veicoli più efficienti e a minori emissioni tramite la revisione graduale dei sistemi fiscali sul trasporto (tassa immatricolazione, tassa di possesso, imposte sui carburanti, etc.). Valorizzazione e rafforzamento delle iniziative di regolamentazione locale (quali le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nelle aree urbane, accesso libero dei veicoli a combustibili alternativi ed in particolare elettrici alle zone a traffico limitato, limiti di velocità, corsie preferenziali e parcheggi dedicati per veicoli a zero emissioni).

9/48



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AS



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Settore	Codice	Nome	Descrizione
Trasporti	T5	ITS per il trasporto merci	Promuovere la diffusione di nuove tecnologie ITS (Intelligence Transport Systems) nel trasporto merci su strada.
Trasporti	T6	Rinnovo del parco auto esistente	Favorire la diffusione di mezzi per il trasporto merci meno inquinanti tramite la promozione dell'utilizzo di furgoni a metano e di autocarri pesanti a GNL. Promozione del trasporto marittimo a GNL.
Agricoltura	A1	Incorporazione fertilizzanti	Incorporazione dei fertilizzanti a base urea con una riduzione attesa delle emissioni di ammoniaca del 50-80%.
Agricoltura	A2	Spandimento materiali non palabili	Su terreni con una pendenza media minore del 15%, divieto di distribuzione della frazione liquida con attrezzature in pressione. Si evita la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniaca con una riduzione attesa delle emissioni di ammoniaca del 30-90%
Agricoltura	A3	Incorporazione del liquame	Incorporazione del liquame applicato in superficie (almeno entro 24 ore) Se immediata (con aratura): 90% Se immediata con dischi: 70% Se dopo 4h: da 45% a 65% Se dopo 24h: 30%
Agricoltura	A4	Spandimento materiali palabili (seminativi)* * Sono esclusi dall'obbligo: -terreni coltivati a no tillage; -colture permanenti; -prati, prati pascoli e pascoli.	Incorporazione del solido distribuito in superficie (almeno entro 24 ore) Se immediata (con aratura): 90% Se immediata con dischi: 60% Se dopo 4h: da 45% a 65% Se dopo 12h: 50% Se dopo 24h: 30%
Agricoltura	A5	Divieto nuove lagune	Divieto di costruzione di nuove lagune con riduzione attesa delle emissioni di ammoniaca del 30-60%
Agricoltura	A6	Copertura flottante	Formazione di crosta naturale riducendo le miscelazioni e il caricamento di nuovo liquame dall'alto (copertura flottante) con riduzione attesa delle emissioni di ammoniaca del 40%

CONSIDERATO che dall'analisi del **Rapporto Ambientale** emerge quanto segue:

- rispetto ai possibili effetti del **Programma sulla componente paesaggio e patrimonio culturale**, nella sezione **"Coerenza con i piani e programmi pertinenti"** (cfr. RA, pag.18 e seguenti), con riferimento alla coerenza o meno del Programma con i Piani paesaggistici regionali ai sensi del D.Lgs. 42/2004, viene evidenziata una **potenziale criticità relativa alle misure E3, C1, C4, C5, C9 relative ai settori elettrico, termico, residenziale** con la seguente indicazione: **"attenzione da affrontare in fase attuativa nel rispetto delle norme di tutela e dei vincoli stabiliti dalla normativa e pianificazione di settore"** con riferimento ad esempio a **"misure che interessano beni e aree soggette a limitazioni d'uso e vincoli di cui al D.Lgs 42/2004 e ai piani paesaggistici es. Interessamento di edifici di elevata valenza storico-architettonica"**. Al riguardo si segnala che sono da considerare impatti anche relativamente alla **misura C3 - "teleriscaldamento"** in quanto prevede nuova costruzione e l'ampliamento delle infrastrutture per la distribuzione del calore e realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, e pertanto al fine di evitare impatti sul paesaggio e beni culturali andranno

10/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma -- TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

considerate necessarie attenzioni per una adeguata localizzazione delle centrali di cogenerazione e per la realizzazione della rete di condutture per il trasporto del calore generato. Inoltre, sono da considerare i potenziali impatti sul paesaggio e beni culturali delle **misure relative al settore trasporti**, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture per l'attuazione di tali misure in ambito urbano ed extraurbano connesse alla diffusione dei veicoli elettrici e per implementazione dell'intermodalità;

- **al capitolo 3 – Obiettivi ambientali, la Tabella 3-3: Estensione dei beni paesaggistici ex Dlg 42/2004 nelle regioni italiane** (RA, p. 28) elaborata da ISPRA su dati MiBACT non riporta l'anno di riferimento dei dati e riguarda esclusivamente i soli beni paesaggistici ex art. 136 e art. 142, comma 1, lett. a), b), c). Al riguardo, si rappresenta che tali dati non possono ritenersi esaustivi e rappresentativi della situazione della tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, tuttavia, emerge una certa diversificazione della situazione tra le Regioni italiane, e la conseguente necessità di adottare misure quanto più territorializzate e declinate per gli specifici ambiti territoriali cui corrispondono differenti fattori di rischio e vulnerabilità;
- **al capitolo 5 - Contesto ambientale, la sezione relativa a “Beni culturali e paesaggio”** (cfr. p.101 e seguenti) sono richiamati brevemente alcuni concetti generali sui beni culturali e il paesaggio, ed è riportata la Figura - *Distribuzione dei beni culturali sul territorio italiano*, carta a fonte ISPRA del 2017, rimandando alle indicazioni contenute nel paragrafo specifico sui possibili effetti del Programma. Al riguardo, si ritiene che la trattazione non sia esaustiva, e che la complessità del tema richieda un maggiore approfondimento, la definizione di quadri conoscitivi comprensivi dei differenti beni e ambiti e relative qualità e vulnerabilità. Tale approfondimento appare necessario al fine di meglio definire le eventuali misure di mitigazione e compensazione per gli impatti previsti e adeguati indicatori per la fase di monitoraggio;
- **al capitolo 6 – Scenario previsionale di riferimento, nella sezione relativa al “Degrado dei beni culturali” e al capitolo 7 – Effetti ambientali del programma, nella sezione “Effetti dell'inquinamento sui beni culturali”** (cfr. p.101 e 150 e seguenti) sono analizzati gli impatti dell'inquinamento sui beni culturali, con particolare riferimento al degrado dei materiali derivanti dall'attivazione di processi chimici, fisici e biologici. Al riguardo si evidenzia la necessità di considerare anche gli impatti sul patrimonio archeologico, e di implementare gli indicatori di degrado dei materiali che costituiscono il patrimonio storico artistico e architettonico, considerando l'eterogeneità degli stessi presenti nell'edilizia storica come le argille crude e cotte (laterizi) e il legno;
- **al capitolo 7 – Effetti ambientali del programma, nella sezione “Possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali”** (cfr. p. 171 e seguenti) sono state recepite le Osservazioni dell'allora MiBACT elaborate nella fase di *scoping* ed espresse con parere prot. 21107 del 27/07/2019, in particolare relativamente alla **riduzione degli impatti sulla componente paesaggio e beni culturali, viene esplicitamente indicato che:**
 - l'installazione del fotovoltaico negli edifici, se effettuata senza opportuni accorgimenti, può provocare l'alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
 - con riferimento al tema dell'edilizia in rapporto all'efficientamento energetico, gli interventi dovranno necessariamente considerare, sin dalla fase progettuale, anche aspetti relativi alla qualità dell'architettura e alla compatibilità e coerenza con i valori storico-culturali e paesaggistici espressi dai contesti in cui si inseriscono. In particolare, con riferimento all'edilizia storica e a contesti storici diffusi che, se dal punto della tutela possono risultare più fragili è proprio verso questi contesti che vanno ricondotte alcune delle qualità peculiari dei paesaggi italiani, su cui si incardinano le economie della cultura e del turismo sostenibile;
 - dovranno essere ricercate e adottate soluzioni tecnologiche innovative nell'ottica di una maggiore compatibilità e minor impatto in special modo sugli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti in contesti di pregio storico e paesaggistico;
 - inoltre, risulta importante la valutazione dei possibili effetti cumulativi in considerazione della possibile presenza sul territorio di altri interventi della stessa natura di quelli previsti dal Programma”;

11/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- **al capitolo 7 – Effetti ambientali del programma, nella sezione “Mitigazione dell’inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione”** (cfr. p. 175 e seguenti) sono considerati gli impatti sul paesaggio delle azioni di rimboschimento e vegetazionali, in particolare si indica che:
 - la scelta di infrastrutture verdi appropriate è dettata anche da esigenze di tutela del paesaggio, la necessità di privilegiare impianti arborei tipici e specie autoctone consente di mantenere gli aspetti e i caratteri peculiari del contesto paesaggistico in cui si inseriscono;
 - la mitigazione dell’inquinamento attraverso la creazione di nuove aree/infrastrutture verdi deve tenere in considerazione la possibile interferenza con beni culturali conservati nel sottosuolo, alla luce di effetti negativi che potrebbero interessare le aree archeologiche;
- **al capitolo 8 – Monitoraggio ambientale**, è indicato che il sistema di monitoraggio prevede le seguenti tre articolazioni:
 - descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale interessato dagli effetti del P/P con riferimento agli obiettivi di sostenibilità del Programma;
 - lo stato di avanzamento dell’attuazione delle misure del Programma che hanno effetti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità del Programma;
 - il controllo degli effetti ambientali del Programma;

Viene, inoltre, specificato che gli indicatori di contributo e di contesto si baseranno su quelli utilizzati per inquadrare e caratterizzare il contesto ambientale e per stimare gli effetti ambientali positivi e negativi previsti a seguito dell’attuazione del Programma; e, considerata la sinergia con il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), è richiamata la necessità nel corso dell’attuazione dei due piani stabilire modalità di condivisione nelle informazioni sull’attuazione delle misure e della valutazione degli effetti delle stesse.

Nella proposta di indicatori (cfr. **Tabella 8-1: elementi per Indicatori per il monitoraggio**, pag. 182 e seguenti), con riferimento al paesaggio e ai beni culturali, viene riportato l’obiettivo ambientale contenuto nella Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile ovvero “*Incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio*”, e viene considerato come unico indicatore di contesto “*Interventi in aree e su beni soggetti a vincoli e norme di tutela nazionali e da piani paesaggistici*”, richiamando la possibilità di considerare anche ulteriori indicatori come quelli BES Istat riferiti al Paesaggio e al Patrimonio Culturale. Al riguardo appare necessario che siano individuati ulteriori indicatori che possano descrivere adeguatamente il contesto ambientale per la specifica componente paesaggio e beni culturali, e con cui rilevare e monitorare gli impatti positivi e negativi del Programma;

TENUTO CONTO dei pareri espressi nell’ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici territoriali del MIBACT, Soprintendenze e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali della Regione autonoma Siciliana e dal Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- note prot. n. 4840 del 01.09.2020 e prot. n. 5199 del 25.09.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e comuni del Cratere;
- nota prot. n. 20909 del 24.09.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo;
- nota prot. n. 2465 del 25.09.2020 del Parco Archeologico dell’Appia Antica;
- nota prot. n. 2474 del 25.09.2020 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 7535 del 02.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;

12/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- nota prot. n. 15298 del 07.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 21481 del 07.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. n. 13522 del 08.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 5373 del 09.10.2020 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna - Regione Siciliana;
- nota prot. n. 7329 del 09.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. n. 7567 del 09.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 12915 del 09.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti;
- nota prot. n. 24910 del 09.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso;
- nota prot. n. 18274 del 12.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche;
- nota prot. n. 11865 del 13.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 23033 del 13.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;
- nota prot. n. 18134 del 19.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio Sezione Beni Paesaggistici e Demotnoantropologici — Unità Operativa 3 Regione Siciliana
- nota prot. n. 17640 del 23.11.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna;
- nota prot. n. 785152 del 04.12.2020 della Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente — Settore qualità ambientale — Provincia Autonoma di Trento;
- nota prot. n. 13349 del 22.03.2021 della Soprintendenza Speciale Archeologia belle arti e paesaggio di Roma.

REGIONE ABRUZZO

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4840 del 1/09/2020 e prot. n. 5199 del 25/09/2020, osserva quanto segue:

«VISTO il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte Seconda, titolo II sulle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), in particolare l'art. 13 comma 1 sulla redazione del rapporto Ambientale e l'avvio delle consultazioni con le autorità competenti in materia;

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137" (di seguito "Codice");

VISTO il D.P.C.M. del 19.06.2019 n. 76 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

13/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

RICORDATA la nota del 06/08/2020 della Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, qui pervenuta in data 11/08/2020 e protocollata al n. 4502 a cui questo Ufficio ha risposto con nota 4840 del 01/09/2020;

IN RISCONTRO alla nota del 14/09/2020 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Servizio V — Tutela del paesaggio, qui pervenuta in data 15/09/2020 e protocollata al n. 5081: CONSIDERATA la notevole estensione del patrimonio paesaggistico presente sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, tutelato ai sensi della Parte III del D. Lgs 42/04;

VISTI la Proposta di programma, il rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, predisposto dalla Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATI i potenziali impatti sul patrimonio paesaggistico del territorio di competenza di questa Soprintendenza, derivanti dall'attuazione di quanto previsto nel Rapporto Preliminare Ambientale sopraccitato;

questa Soprintendenza, in relazione a quanto richiesto e per quanto di competenza, **osserva** come sia necessario tenere adeguatamente in considerazione, nei criteri generali del Piano in oggetto, la cospicua presenza di beni culturali e paesaggistici e il relativo regime di tutela, esteso su una superficie di 1853 km quadrati (pari al 75% del totale), presenti sul territorio di competenza.

In particolare, si evidenzia la necessità di procedere con un quadro conoscitivo aggiornato alla luce del complesso processo di ricostruzione, aggravata dalla presenza del rischio sismico e dalla perdurante emergenza dei terremoti 2016-2017.»

REGIONE CAMPANIA

Il **Parco archeologico di Ercolano** con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2474 del 15/09/2020, osserva quanto segue:

«In riferimento alla richiesta di parere di competenza, per quanto attiene il Programma in oggetto, trasmessa da codesta Direzione Generale con nota n. 26654 del 14.09.2020 e acquisita agli atti d'Ufficio in pari data con prot. 2457,

esaminati gli elaborati trasmessi dalla Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 6.08.2020 ed acquisiti agli atti d'Ufficio il 7.08.2020 con prot. nn. 2243 e 2244;

in merito al recepimento negli elaborati trasmessi, e in particolare nel *Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico* e nel *Rapporto Ambientale*, delle osservazioni formulate da questo Parco con nota n. 2295 del 11.07.2019 sui contenuti del precedente *Rapporto Preliminare Ambientale*, **si osserva** quanto segue:

- Per quanto riguarda gli strumenti normativi e di indirizzo indicati dalla Scrivente, D.M. di Vincolo del 17/08/1961 e il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) dei Comuni Vesuviani, cui va aggiunto il D.M. MIBACT n. 198 del 09/04/2016 che definisce il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano, pur se non esplicitamente citati negli elaborati del Piano, si può ritenere, a giusta ragione, che rientrino nella previsione normativa generale, all'interno del paragrafo *“Possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali” del Rapporto Ambientale, per come riportata nel seguente periodo: “Ai fini di una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dall'attuazione del Programma sarà importante tenere conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.”.*

Tuttavia si suggerisce che nel paragrafo del RA il periodo sopra citato sia così modificato e ampliato nelle sue implicazioni normative:

“Ai fini di una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dall'attuazione del Programma sarà importante tenere conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali e/o a scala territoriale

14/48



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AS



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

minore, eventualmente in corso di redazione e di aggiornamento, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004, nel rispetto anche dei vincoli esistenti o in itinere, ma ancora privi di formale provvedimento”.

- Nel medesimo paragrafo “*Possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali*” del Rapporto Ambientale, per la verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio culturale e i relativi dispositivi di tutela, sono elencati, come strumenti per l’individuazione delle aree sensibili culturalmente e paesaggisticamente, “*le piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica -nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico- i censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre che delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiBACT*”. Tuttavia si rileva come non sempre le piattaforme e i database consultabili presentano un quadro esaustivo dei beni culturali e paesaggistici presenti in un dato territorio. Pertanto rimane insostituibile, anche a livello di programmazione degli interventi, l’interlocuzione diretta, secondo le forme istituzionali e normative previste, con gli Enti periferici del MiBACT deputati alle attività di tutela. All’uopo le Soprintendenze e i Parchi Archeologici competenti per territorio potrebbero mettere a disposizione i dati di archivio in loro possesso al fine di facilitare quanto sopra.
- Si prende atto che nel più volte citato paragrafo “*Possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali*” del Rapporto Ambientale è stata recepita l’osservazione del Parco formulata con nota n. 2295 del 11.07.2019 sui contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale con la seguente previsione: “*l’installazione del fotovoltaico negli edifici, se effettuata senza opportuni accorgimenti, può provocare l’alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico*” e la conseguente necessità di “*considerare, sin dalla fase progettuale, anche aspetti relativi alla qualità dell’architettura e alla compatibilità e coerenza con i valori storico-culturali e paesaggistici espressi dai contesti in cui si inseriscono*”. Si suggerisce tuttavia di applicare, nella declinazione puntuale degli interventi, in particolare nel settore del fotovoltaico, quanto già espresso dalla Scrivente con la citata nota n. 2295 del 11.07.2019: “Si propone di richiedere di non utilizzare pannelli a specchio o comunque riflettenti. Per una migliore integrazione di tali impianti con gli edifici in ambiti sottoposti a tutela, è preferibile collocare i pannelli in posizione complanare alla copertura, evitando l’installazione su superfici molto inclinate o verticali”.

In riferimento a quanto evidenziato dalla citata nota n. 2295 del 11.07.2019 di questo Parco nella quale si presenta “*la necessità di privilegiare impianti arborei tipici, specie autoctone, evitando il verde di carattere esclusivamente ornamentale, organizzando l’apparato vegetale in maniera tale da favorire la connettività ecologica attraverso la creazione di masse vegetali compatte, dove possibile intorno a riserve naturalistiche preesistenti; utilizzare il sistema del verde come strumento di regolazione del microclima locale, ad esempio, attraverso l’impianto di siepi e filari per la protezione dal riverbero marino sui fronti esposti, l’inserimento di pergole frangisole e frangivento per la gestione del soleggiamento e dei venti dominanti, apertura di corridoi di ventilazione per la circolazione della brezza mare/terra*”, l’elaborato denominato 2.1) *Allegato1_osservazioni* rimanda nello specifico alla *tabella Osservazioni del MiBACT* inclusa nello stesso allegato; tuttavia nella tabella indicata **non si trova puntuale riscontro** in merito all’osservazione specifica formulata da questo Parco, la quale non trova inoltre alcuna declinazione negli altri elaborati trasmessi dalla Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria per il Piano in questione.

Infine, questo Istituto detterà prescrizioni più puntuali sulla base dell’esame dei singoli interventi previsti, consequenziali al Piano in oggetto.»

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 7567 del 09/10/2020 osserva quanto segue:

«Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio a. DG-ABAP_SERV V/34.28.10/28/2020/26654-P del 14.09.2020, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato la documentazione tecnica del Programma in oggetto.

15/48



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Considerati i potenziali effetti positivi del Programma in materia di tutela del patrimonio culturale, con specifico riferimento alla riduzione degli agenti inquinanti in grado di innescare fenomeni di degrado nei materiali dell'edilizia storica, non si può che valutare favorevolmente tale obiettivo del Programma. A tal proposito pare utile richiamare tra gli atti e le convenzioni inerenti ai beni culturali, anche le norme ICOMOS-ISCS (*Illustrated glossary on stone deterioration patterns*) e quelle nazionali rappresentate dalle norme UNI 11182/2006.

In relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio culturale e i relativi dispositivi di tutela, oltre alle piattaforme informative territoriali Citate nel Rapporto Ambientale, si ritiene utile rammentare anche la nota ricognizione — in continua fase di implementazione — dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel *Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna*, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiBACT. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati *ope legis*, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto. Sulla medesima piattaforma è ora possibile reperire anche l'esatta perimetrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ssmii, già oggetto di puntuale ricognizione nell'ambito dei lavori di copianificazione MiBACT-Regione finalizzati all'adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

In relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il paesaggio, si evidenzia come il Rapporto Ambientale tenga in debita considerazione le istanze di tutela del paesaggio stesso. Gli effetti indotti dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, infatti, non di rado trovano difficoltà oggettive di coesistenza con le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Soprattutto per questi ultimi, ancor più volendo fare ricorso alla più ampia definizione di paesaggio, così come elaborata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, taluni interventi estensivi come gli impianti solari fotovoltaici a terra o quelli eolici, non possono che produrre effetti negativi. Al fine di limitare possibili fasi di contrapposizione, si rende senz'altro necessaria l'analisi di coerenza esterna con i diversi piani paesaggistici regionali, oltre alla predisposizione di più scenari volti a verificare il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento, ricorrendo ad azioni di mitigazione solo laddove non si possa operare diversamente.

D'altro canto occorre evidenziare come il ricorso a interventi di riforestazione debba necessariamente tenere conto delle istanze di tutela dei paesaggi agrari storici, anche in quelle aree, come quelle appenniniche, dove il progressivo abbandono delle attività agricole ha già portato ad un processo naturale di rimboschimento, non governato, foriero di criticità per la tutela del paesaggio.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, viste le finalità del Programma in oggetto e le ricadute positive sui beni archeologici a vista potenzialmente determinate da un miglioramento dell'inquinamento atmosferico nel territorio, questo Ufficio, nel valutare favorevolmente la proposta di piano, esprime le seguenti osservazioni.

Considerato che il piano in questione ha natura strategica e non individua, allo stato attuale, alcun progetto specifico, ma ambiti potenziali di applicazione (settore elettrico, termico, edilizio ecc.), non è al momento possibile segnalare elementi specifici — in termini di criticità o di attenzione — circa l'eventuale impatto che l'applicazione del piano avrebbe su beni archeologici noti o eventualmente presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Si ritiene, pertanto, sufficiente far presente la necessità di ricordare, all'interno del piano, che — in sede di futuro sviluppo degli strumenti di attuazione (piani attuativi, programmi e progetti) — si dovrà tener conto della normativa vigente in materia di archeologia preventiva per gli interventi pubblici (art. 25 del D.Lgs. 50/2016) e di quella vigente in materia di tutela archeologica per l'edilizia privata presente all'interno dei piani urbanistici di scala regionale (PTPR), provinciale (PTPC) e comunale (norme di attuazione di PSC e RUE).»

REGIONE LAZIO

Il **Parco Archeologico dell'Appia Antica**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 2465 del

16/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

25/09/2020 osserva quanto segue:

«Con riferimento all'oggetto, si prende atto che, con nota del 06.08.2020 prot. 62121 acquisita agli atti di questo Istituto in data 10.08.2020 prot. n. 2068, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria, in qualità di Autorità Proponente, ha avviato ai sensi dell'art. 13 comma 5 e dell'art. 14 del D. Lgs n°152/2006 la fase di consultazione pubblica ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Questo Istituto, quale soggetto competente in materia ambientale, con nota prot. 1501 del 10.07.2019 ha trasmesso all'Autorità proponente le proprie osservazioni al rapporto preliminare ambientale, e tali osservazioni sono state analizzate nell'Allegato I al Rapporto ambientale.

Considerato che l'inquinamento atmosferico continua a rappresentare uno dei fattori maggiormente responsabili dei processi di alterazione dei monumenti;

Preso atto che il patrimonio culturale potrebbe essere interessato negativamente dagli effetti dell'inquinamento atmosferico in relazione all'incremento della probabilità di innesco e all'accelerazione dei processi di alterazione e deterioramento dei materiali, con conseguenti problemi di ripristino, gestione e manutenzione; che i beni architettonici e archeologici possono essere soggetti a minacce correlate all'inquinamento atmosferico con conseguente degrado dei materiali costitutivi le opere, minacce derivanti dall'attivazione di processi chimici, fisici e biologici;

Considerato che in relazione al deterioramento dei materiali che costituiscono il patrimonio culturale, il danno di tipo estetico e/o strutturale del materiale originale provocato dall'azione sinergica di fattori ambientali e climatici legati all'inquinamento atmosferico può compromettere la percezione e la fruizione dell'opera stessa e causarne la perdita di valore;

Considerato che nell'ambito della fase preliminare della VAS è stata avviata una interlocuzione tra l'Autorità proponente del Programma e il MIBACT al fine di integrare la considerazione delle valutazioni che l'attuazione del Programma può produrre sulle componenti Paesaggio e Beni Culturali e che da tale interlocuzione sono emerse importanti indicazioni;

Esaminata la documentazione disponibile, e rilevato che questa fase costituisce una verifica dei potenziali impatti significativi che l'attuazione del Programma potrebbe produrre sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, si rappresenta quanto segue.

Si condivide, per la verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio culturale e i relativi dispositivi di tutela, l'opportunità di avvalersi contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre che delle banche dati e dei sistemi informativi territoriali del MiBACT.

Come precisato nel Rapporto ambientale, la verifica dei contenuti e delle norme di tutela del Piano paesaggistico regionale e dei Piani di gestione dei siti UNESCO consentirà di valutare fin dalle fasi preliminari della programmazione/progettazione le possibili interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, qualora gli interventi comportino movimentazione del suolo e del sottosuolo, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili effetti degli interventi previsti sul patrimonio archeologico.

Come già osservato dal MiBACT, ai fini di una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dall'attuazione del Programma sarà importante tenere conto del rispetto sia delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali sia delle norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Pertanto, come già segnalato nella precedente nota prot. 1501 del 10.07.2019, si fa presente che il Parco Archeologico dell'Appia Antica ricade nell'ambito di applicazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP) ambito 15/12 "Valle della

17/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB
J



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Caffarella-Appia Antica e Acquedotti” e del PTP 9 ambito “Castelli romani”, che sottopongono il territorio a specifica normativa d’uso e di valorizzazione con le finalità ed i contenuti di cui agli artt. 131, 135, 143 del D. Lgs. n°42/2004.

In relazione all’efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, e in particolare agli interventi che possono comportare l’alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, come l’installazione del fotovoltaico negli edifici, si dovranno necessariamente considerare, anche aspetti relativi alla qualità dell’architettura e alla compatibilità e coerenza con i valori storico-culturali e paesaggistici. È opportuno quindi prendere atto delle “Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale” elaborate dal MiBACT nel 2015, come riferimento per l’analisi dei contesti e per la scelta di soluzioni maggiormente compatibili con i beni culturali ed il paesaggio.

Si segnala inoltre la necessità di valutare gli effetti della deposizione delle sostanze inquinanti su tutti i materiali costituenti l’edilizia storica tradizionale, ivi comprese le evidenze archeologiche, per attuare adeguate misure di riduzione degli inquinanti atmosferici ai fini della conservazione e della tutela del costruito.

In relazione alla mitigazione dell’inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione, si condivide la scelta di infrastrutture verdi appropriate e la necessità di privilegiare impianti arborei tipici e specie autoctone per mantenere gli aspetti e i caratteri peculiari del contesto paesaggistico in cui si inseriscono, tenendo tuttavia in considerazione la possibile interferenza con beni culturali conservati nel sottosuolo, alla luce di effetti negativi che potrebbero interessare le aree archeologiche.

Tutto ciò premesso, considerato il carattere del Programma, questo Istituto, in base alle proprie competenze territoriali, ritiene di non formulare ulteriori valutazioni e osservazioni, e si riserva di dettare prescrizioni più puntuali sulla base dell’esame dei singoli interventi previsti.»

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale** con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 23033 del 13/10/2020 ha comunicato quanto segue:

«Con riferimento all’oggetto ed in riscontro alla nota richiamata a margine, questa Soprintendenza, sulla scorta delle risultanze emerse dall’esame della documentazione trasmessa, per quanto di sua competenza, fa presente che, pur concordando sugli effetti positivi complessivi dovuti al miglioramento della qualità dell’aria sia sui beni culturali che sui beni paesaggistici, il programma rimanda ancora a successivi approfondimenti la verifica dei contenuti specifici in relazione alle norme di tutela del Piano paesaggistico regionale e dei Piani di gestione dei siti UNESCO; ciò determina, pertanto, ancora grandi livelli di incertezza nella valutazione del Programma stesso.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune notazioni di carattere generale sul tema in argomento:

a) In primo luogo, preme alla scrivente SABAP sottolineare alcune criticità, riscontrate nel territorio di competenza, determinate dagli effetti della programmazione pregressa di riduzione dell’inquinamento atmosferico, che ha incentivato in maniera incondizionata l’impiego di energie rinnovabili, in particolare impianti fotovoltaici e eolici.

L’installazione sugli edifici di questo genere di impianti, se effettuata senza gli opportuni accorgimenti, può provocare l’alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato. Pertanto l’obbligo di installazione di impianti di energie rinnovabili dovrebbe essere escluso dalle zone di centro storico o meglio dalle aree individuate nella tavola B del PTPR-Lazio come "insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto" (art. 44 delle Norme del PTPR) e dalle aree tutelate come "bellezze panoramiche", in cui detti interventi non rispetterebbero né la qualità dell’architettura, né la compatibilità e coerenza con i valori storico-culturali e paesaggistici espressi dai contesti.

Occorrerebbe piuttosto favorire l’installazione dei suddetti impianti in zone già compromesse per la presenza di impianti industriali e cementificazione (p.es. capannoni e altri fabbricati industriali, sia in uso che abbandonati; aree di parcheggio; paesaggi urbani degradati) allo scopo di integrare la riduzione delle emissioni di CO2 con il recupero di aree degradate, evitando di incidere su aree verdi e/o aree a vocazione agricola.

18/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Per le **installazioni su aree non edificate**, e in particolare nella aree agricole e/o naturali, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra dovrebbe essere disincentivata, andando a considerare prioritarie le esigenze di tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse culturali e paesaggistiche, partendo dal presupposto di assicurare in ogni caso la "salvaguardia dei valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio" - a prescindere dalla situazione vincolistica presente sul sito. Pertanto nella localizzazione dei progetti dovrebbe essere considerata la "sensibilità culturale e paesaggistica" dei luoghi, l'impatto dei progetti sulle risorse culturali e paesaggistiche presenti e dell'effetto cumulativo con altri impianti analoghi nel medesimo abito territoriale.

Nel passaggio quindi da una generale programmazione all'attuazione delle specifiche linee attuative, si auspica l'applicazione di una pianificazione che segua quanto definito dal D.M. del 10.09.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" all'Allegato A, art. 4, comma 3, secondo il quale: "la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra (...) è considerata altamente critica, in quanto crea pregiudizio al paesaggio e alle visuali dai luoghi di pregio storico, nei beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite *dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.Lgs. n.42/2004, art. 134, comma 1, lett. a)*, nei beni paesaggistici inerenti beni tutelati per legge, nonché nelle zone limitrofe ai beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite *Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico e ai centri storici, e nelle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, DOC, DOCG)*". Inoltre tenuto conto del comma 5 dello stesso articolo, il quale reca che "la progettazione degli impianti fotovoltaici ed eolici deve limitare il consumo di suolo, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie in grado di massimizzare il rendimento energetico dell'impianto, e comunque privilegiare il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche per la realizzazione di impianti, e in particolare cave e miniere, aree industriali dismesse e siti di stoccaggio dismessi, siti contaminati non utilizzabili per attività agricole". Di conseguenza, l'indirizzo programmatico che dovrebbe discenderne è in generale una riduzione del consumo dei suoli agricoli e pregiati, di contro a politiche di recupero di aree degradate e già compromesse (cave, miniere etc.).

In relazione agli impianti fotovoltaici a terra con carattere areale e con grande impatto territoriale, infine, questo Ufficio fa presente che le indicazioni fornite dalle linee guida sopracitate e la relativa interpretazione/applicazione delle stesse da parte delle competenti amministrazioni Regionali, in assenza di opportuni provvedimenti di indirizzo e controllo (come l'individuazione delle aree non idonee, di fatto limitata alle sole aree già vincolate nel caso della Regione Lazio), risultano talvolta del tutto insufficienti a garantire un idoneo inserimento di tali opere nei diversi contesti. Ciò rende evidente che, in assenza di indicazioni più specifiche o di una vera e propria **pianificazione condivisa**, è possibile che avvengano inadeguate concentrazioni di richieste di procedure autorizzatorie, giustificate dalla sola prossimità ai sotto servizi della rete, con la conseguenza di definire impatti cumulativi sproporzionati, svincolati da ogni forma di pianificazione e contraddittori rispetto a quanto auspicato dalle linee guida sopra citate. Purtroppo l'attività quotidiana sul territorio ha reso evidenti queste criticità della norma e si è più volte registrato che il solo valore di indirizzo che quest'ultimo strumento assume, in assenza di dichiarazioni di notevole interesse pubblico, ha generato in alcuni casi, si veda ad esempio nel territorio del Comune di Montalto di Castro, **una vera e propria emergenza paesaggistica**.

Il problema delle procedure semplificate unite alla mancanza di pianificazione delle installazioni degli impianti di energia rinnovabili, è evidente anche nel caso degli impianti eolici; per cui nel territorio di competenza si è registrato negli ultimi anni un forte sconvolgimento di interi ambiti territoriali attraverso la progressiva realizzazione di numerosi aerogeneratori in forma singola, spesso di altezze rilevanti (anche 80/90 m), che vengono calati nel paesaggio con assetto del tutto disordinato e privo di ogni forma di controllo.

In riferimento, poi, alla tabella di analisi tra normativa e obiettivi ambientali pertinente al Programma, con specifico riguardo alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (pagine 19-20), si ritiene che nel raggiungimento degli

19/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

obiettivi di decarbonizzazione dell'economia a favore dell'incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile, nell'intento già dichiarato nel Programma di evitare o ridurre gli impatti sui beni culturali e paesaggistici, occorra fissare puntuali criteri di valutazione che non siano soltanto riconducibili alla presenza o meno di provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o di aree già sottoposte a tutela dal Piano Paesistico Regionale, ma di tenere altresì in debita considerazione l'opportunità, ove sussista, di una **gestione dei beni culturali e paesaggistici sostenibile ed integrata**, in grado di valorizzare l'identità storica e la memoria del territorio e della sua collettività, anziché incorrendo in scelte di localizzazione di impianti in aree intercluse tra porzioni di territorio sottoposte a tutela, precludendo ogni possibilità di costituzione di reti di fruizione di tali beni.

b) Mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione

Tale intervento è auspicabile e anzi da incentivare, eventualmente ipotizzando gli interventi di rimboschimento, anche in tutte le aree che sono state oggetto di incendi boschivi, che occasionalmente possono includere porzioni di territorio anche più ampie di quelle tutelate dal PTPR, perimetrate dalle Amministrazioni Locali ai sensi della L.R. 39 del 28-10-2002 (che si combina con il Codice, art. 142, co. 1, lett. d, e con il D.Lgs 34/2018, artt. 3-4).

c) Per finire, si richiama la presenza di due siti UNESCO nel territorio di competenza di questa Soprintendenza (nella fattispecie le necropoli di Cerveteri e Tarquinia, con relative *buffer zones*), il cui Piano di Gestione è al momento in corso di rinnovo, ma che vanno comunque considerati sia per l'uso agricolo di gran parte del territorio, sia per la necessità di preservarne i valori identitari senza l'intromissione di nuovi elementi paesaggisticamente rilevanti in senso deteriore.»

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti** con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 12915 del 09/10/2020 ha comunicato quanto segue:

«Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V n. 26654.MIBACT DG-ABAP_SERV V /34.28.10/37/2020 del 14.09.2020, questa Soprintendenza esaminata la documentazione relativa, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alle Circolari di questa Direzione Generale, formula le seguenti valutazioni e osservazioni,

Per quanto riguarda la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali ambientali e le strategie di intervento proposte con strumenti di pianificazione paesaggistica, si ritiene necessario un approfondimento delle possibili ripercussioni e delle relazioni tra le misure del programma e gli obiettivi da raggiungere verso gli ambiti territoriali di competenza maggiormente delicati ricadenti nei seguenti paesaggi del PTPR della Regione Lazio: *Paesaggio naturale, Paesaggio naturale di continuità, Paesaggio naturale agrario, paesaggio agrario di valore, paesaggio agrario di rilevante valore, Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto*. A queste aree si aggiungono gli ambiti territoriali già individuati nelle altre banche dati e sistemi territoriali del Mibact citate nel Rapporto ambientale (S1TAP, Carta del Rischio, vincoli in rete, patrimonio mondiale Unesco etc. pp. 170-71 del Rapporto ambientale).

Per quanto riguarda la verifica della validità, degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nell'elaborazione del Rapporto Ambientale e nel piano di monitoraggio VAS, la Scrivente formula le seguenti osservazioni:

a) Per gli aspetti afferenti al **degrado dei materiali** si constata la trattazione, nel Rapporto ambientale, su alcuni materiali specifici quali bronzo, calcare, rame e zinco, degli effetti dell'inquinamento alle esposizioni acute e croniche. L'inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali responsabili dei processi fisici, chimici e biologici che portano al deterioramento dei diversi materiali costituenti i beni culturali quali pietra, metallo, ma anche legno.

A tal proposito si ritiene che il monitoraggio possa essere implementato includendo anche questo materiale nella valutazione degli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si fa rilevare inoltre che la valutazione del rischio per i

20/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB
+



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

beni di interesse storico-artistico, archeologici e per i centri storici richiede una conoscenza approfondita della distribuzione e delle caratteristiche chimico fisiche del patrimonio in un determinato territorio. Si possono individuare le potenziali minacce verso un aggregato di beni situati in un'area, solo se si conoscono gli elementi strutturali e la composizione dei monumenti considerati oltre alle caratteristiche geografiche e ambientali del territorio con cui i beni interagiscono. Si ritiene pertanto che gli indicatori possano essere meglio definiti per valutare gli effetti delle misure di riduzione sul patrimonio monumentale e materiali da costruzione.

- b) Per quanto riguarda invece la **validità degli indicatori riferiti all'utilizzo e all'implementazione delle fonti rinnovabili** in quanto parte della strategia globale di riduzione delle emissioni si segnala che, nel Rapporto Ambientale, nel paragrafo relativo ai possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali, non si ritiene siano state del tutto considerate le interferenze fra l'esigenza di utilizzo delle fonti rinnovabili e le ricadute in termini percettivi sul paesaggio.

Le valutazioni previste nel piano tengono presenti infatti i soli edifici, segnalando giustamente le possibili criticità derivanti dall'installazione del fotovoltaico negli edifici in zone soggette a vincolo paesaggistico; tale criticità, si considera particolarmente importante anche per le vaste aree agricole caratterizzanti i territori di competenza di questa Soprintendenza, in particolare gli ambiti del basso Lazio e dell'Agro Pontino, a prescindere dalla presenza o meno di vincoli paesaggistici. L'integrità delle aree identificate dal PTPR della Regione Lazio come "paesaggi agrari di valore" e "di rilevante valore", è allo stato attuale messa in pericolo anche per la presenza di utilizzi incongrui e inopportuni del suolo, a cui contribuiscono le numerose istanze relative alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra, non tutte accompagnate dalle opportune valutazioni rispetto al mantenimento dei valori agricoli che contraddistinguono storicamente l'Agro Pontino.

- c) Con riferimento ai **sistemi per il monitoraggio per la qualità dell'aria** si segnala l'opportunità di tenere in considerazione, nel sistema degli indicatori, le eventuali criticità rispetto al posizionamento di apparati tecnici quali centraline di monitoraggio e controllo non solo in prossimità di edifici di valore culturale ma anche nei centri storici.

Sulla base di quanto finora espresso si ritiene che il sistema degli indicatori possa essere ampliato e riconsiderato in relazione alle reali ed effettive criticità. »

La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 13349 del 22/03/2021 ha comunicato quanto segue:

« Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V n. 26654 MIBACT DG-ABAP_SERV V /34.28.10/37/2020 del 14.09.2020, acquisita agli atti d'ufficio con prot. SS-ABAP-RM 36515 del 15.09.20, questa Soprintendenza esaminata la documentazione disponibile, e rilevato che questa fase costituisce una verifica dei potenziali impatti significativi che l'attuazione del Programma potrebbe produrre sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, rappresenta quanto segue.

In primo luogo, considerati i potenziali effetti positivi del Programma in materia di tutela del patrimonio culturale, non si può che valutare favorevolmente tale obiettivo e a tal proposito è utile richiamare tra gli atti e le convenzioni inerenti ai beni culturali, anche le norme ICOMOS/SCS (Illustrated glossary on stone deterioration patterns) e quelle nazionali rappresentate dalle norme U.NI 11182/2006.

In relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio culturale e i relativi dispositivi di tutela, si condivide l'opportunità di avvalersi sia delle piattaforme informative territoriali delle singole regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica sia dei censimenti, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre che delle banche dati e dei sistemi informativi territoriali del MiC.

21/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Ed appunto in relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il paesaggio, ai fini di una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dall'attuazione del Programma si dovrà tenere conto del rispetto sia delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali sia delle norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. Ciò consentirà di valutare preliminarmente in fase di programmazione/progettazione le possibili interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o archeologicamente rilevanti, così da programmare anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva sia dell'interesse archeologico che delle possibili progettualità previste e consentite nelle aree coinvolte onde avere la possibilità di determinare l'impatto cumulativo delle azioni già in fieri con quelle che si andranno a proporre.

Per quanto concerne l'efficientamento energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, ed in particolare gli interventi che possono comportare l'alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, come l'installazione del fotovoltaico negli edifici, sarà necessario considerare, anche aspetti relativi alla qualità dell'architettura e alla compatibilità e coerenza con i valori storico-culturali e paesaggistici.

Pertanto, si ritiene necessario adottare come riferimento per l'analisi dei contesti e per la scelta di soluzioni congrue con i beni culturali ed il paesaggio, quanto indicato nelle "Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale" elaborate dal MiBACT nel 2015.

Infatti, non di rado gli effetti indotti dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio gli impianti fotovoltaici, trovano difficoltà oggettive di coesistenza con le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Soprattutto per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, ancor più volendo fare ricorso alla più ampia definizione di paesaggio, così come elaborata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, taluni interventi estensivi, come appunto gli impianti solari fotovoltaici a terra, non possono che produrre effetti negativi.

In relazione alla mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione, si condivide la scelta di infrastrutture verdi appropriate e la necessità di privilegiare impianti arborei tipici e specie autoctone per mantenere gli aspetti e i caratteri peculiari del contesto paesaggistico in cui si inseriscono. Andranno tuttavia tenuti in considerazione due aspetti fondamentali della tutela, in particolare sia la possibile interferenza con i beni archeologici conservati nel sottosuolo, sia le istanze di tutela dei paesaggi agrari storici, dove il progressivo abbandono delle attività agricole ha portato ad un crescente processo di rimboschimento non governato, foriero di criticità per la conservazione delle peculiarità del paesaggio antropizzato.

Un'attenzione particolare dovrà essere posta relativamente alla necessità di valutazione della deposizione di sostanze inquinanti sui materiali che costituiscono l'edilizia storica e le evidenze archeologiche affinché possano essere attuate adeguate misure di riduzione degli inquinanti atmosferici finalizzate alla conservazione e alla tutela del patrimonio monumentale.

Considerato pertanto il carattere del Programma, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, ritiene al momento di non formulare ulteriori valutazioni e osservazioni, riservandosi nelle successive fasi di dettare prescrizioni più puntuali e dirette sui singoli interventi previsti. »

REGIONE LOMBARDIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova

« Con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 7329 del 09/10/2020, esprime quanto segue:

Con riferimento alla richiesta del parere inoltrata da codesta spettabile Direzione Generale ABAP riguardante la Valutazione Ambientale Strategica del Programma Nazionale di controllo dell'Inquinamento Atmosferico, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 16/09/2020 con prot. 6599, riguardante l'intervento in oggetto, esaminata la proposta di programma, il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, si trasmettono le osservazioni di seguito illustrate:

Sotto il profilo della tutela paesaggistica e monumentale:

22/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- In merito alle *Misure di riduzione del programma*, sintetizzate nella tabella 2-2 si osserva quanto segue:
 - Per il settore Elettrico E3 (fotovoltaico negli edifici), per cui è prevista una misura regolatoria con l'introduzione dell'obbligo di impiego di sistemi fotovoltaici per edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti, si ritiene che l'obbligatorietà non dovrebbe essere estesa in maniera indiscriminata a tutto il costruito. Pur rilevando i richiami alla normativa di settore che il programma riporta in merito ai beni tutelati dal D.Igs. 42/2004 e s.m.i. (culturali e paesaggistici), non si ritiene la misura applicabile anche a edifici non oggetto di specifica tutela, ma appartenenti ai tessuti storici consolidati, quali centri storici comunque perimetrati, nuclei di antica formazione o edifici ricadenti all'interno delle zone omogenee di tipo A.
 - Per il settore Termico C1 (fonti rinnovabili negli edifici), per cui è prevista una misura regolatoria con l'introduzione dell'obbligo di integrazione di fonti rinnovabili per edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti, si ritiene che l'obbligatorietà non dovrebbe essere estesa in maniera indiscriminata a tutto il costruito. Pur rilevando i richiami alla normativa di settore che il programma riporta in merito ai beni tutelati dai D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (culturali e paesaggistici), non si ritiene la misura applicabile anche a edifici non oggetto di specifica tutela, ma appartenenti ai tessuti storici consolidati, quali centri storici comunque perimetrali, nuclei di antica formazione o edifici ricadenti all'interno delle zone omogenee di tipo A.
 - Per il settore Termico C3 (teleriscaldamento), per cui è prevista una misura regolatoria che favorisca la nuova costruzione e l'ampliamento delle infrastrutture in ambito urbano, si ritiene necessario che la misura preveda nella sua formulazione specifici riferimenti alla tutela dei beni archeologici e alle verifiche preventive necessarie per l'approvazione dei vari livelli progettuali. Si evidenzia inoltre che il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. tutela come bene culturale anche vie, strade, piazze e spazi pubblici di interesse storico, pertanto interventi di questa natura non possono prescindere da valutazioni sul tema;
 - Per il settore Residenziale C4 (standard minimi edilizia), per cui è prevista una misura regolatoria con l'introduzione dell'obbligo di efficientamento energetico in occasione delle ristrutturazioni, si ritiene che l'obbligatorietà non dovrebbe essere estesa in maniera indiscriminata a tutto il costruito, prevedendo la possibilità di deroghe per tutte le categorie di beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e di raggiungimento di standard ridotti per edifici appartenenti ai tessuti storici consolidati, quali centri storici perimetrati, nuclei di antica formazione o edifici ricadenti all'interno delle zone omogenee di tipo A;
- In merito alla Coerenza con Piani e programmi pertinenti, sintetizzata nella tabella 3-1 si osserva quanto segue:
 - Alla voce Piani paesaggistici D.I.gs. 42/2004, nella colonna Misure e tipo di correlazione, si ritiene dovrebbe essere indicata anche la misura C3 (teleriscaldamento) tra quelle che necessitano di maggior attenzione e da affrontare nella fase attuativa nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 42/2004 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda la tutela del patrimonio archeologico;
 - Alla voce Piani di gestione UNESCO, nella colonna Misure e tipo di correlazione, si ritiene dovrebbe essere indicata anche la misura C3 (teleriscaldamento) tra quelle che necessitano di maggior attenzione e da affrontare nella fase attuativa nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda la tutela del patrimonio archeologico;
- In merito al sistema degli indicatori per il monitoraggio, elencati nella tabella 8-1
 - si ritiene insufficiente l'individuazione dell'unico indicatore di contesto per il patrimonio culturale *Stima del danno espresso come recessione superficiale/corrosione*. Il set di indicatori per la componente beni culturali e paesaggio deve essere ampliato con l'introduzione di indicatori qualitativi e quantitativi idonei a valutare sia gli effetti positivi che negativi derivanti dall'attuazione del Programma, oltre che quelli secondari, cumulativi, temporanei e permanenti, sia sulla componente paesaggistica che culturale del patrimonio.

23/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AS
*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Sotto il profilo della tutela archeologica:

- Si prende atto che le osservazioni della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sono state recepite nell'Allegato 1 al "Rapporto Ambientale, Consultazione della Fase preliminare", si rimanda pertanto ad una fase più avanzata di progetto e ad un maggiore livello di approfondimento del Programma la possibilità di esprimersi nel dettaglio sugli effetti puntuali di eventuali interventi che comportino movimentazione del terreno.

Questa Soprintendenza rimane disponibile per ogni evenienza e per eventuali chiarimenti. »

REGIONE MARCHE

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 18272 del 12/10/2020, ha comunicato quanto segue:

« Con riferimento alla nota prot. n. 26654 del 14/09/2020 di pari oggetto, trasmessa da Codesto Servizio, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 15/09/2020 al n. 16272, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione pervenuta, esprime quanto segue.

Considerata la "Convenzione Europea del Paesaggio" che nell'introduzione recita: "Constatato che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale..."; in primo luogo si ritiene opportuno rammentare che il presente Programma dovrà contribuire ad un processo di pianificazione ambientale globale (clima, energia, ecc.) che tenga conto della tutela dei beni paesaggistici e dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Per quanto attiene al Programma e agli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione degli inquinanti atmosferici, si auspicano pertanto misure ed azioni volte alla salvaguardia dei contesti territoriali di valore paesaggistico e culturale:

- Dovrà essere posta attenzione ai centri storici e alle aree archeologiche, che rappresentano un'eccezionale forza culturale. Un elevato inquinamento atmosferico in corrispondenza dei siti culturali produce un impatto sia sullo stato conservativo del bene (degrado) sia sulla godibilità dello stesso (mancata fruizione);
- Occorrerà prestare attenzione ai corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, ecc.), i quali rappresentano elementi di assoluta importanza nella determinazione della risorsa paesaggio. A tale riguardo vanno previste misure nelle aree produttive di valle a stretto contatto con gli ambiti fluviali, al fine di salvaguardare gli ecosistemi;
- Nelle aree costiere, considerato il loro notevole interesse pubblico, si auspicano misure per una fruizione sostenibile del bene;
- Nei paesaggi rurali si auspicano misure volte a preservare tipi e metodi di coltivazione tradizionale, limitando le coltivazioni intensive che comportano un utilizzo massiccio di prodotti chimici.

Nel merito del Rapporto Ambientale si rilevano quindi gli "effetti positivi complessivi" sui beni culturali e paesaggistici derivanti dall'attuazione della presente proposta di Programma (Paragrafo 7, pagg. 171-172).

In generale, in relazione alle finalità del Programma, si riscontrano *effetti positivi sui beni culturali in termini di riduzione di perdita di materiale nonché effetti positivi sui beni paesaggistici, in quanto il Programma porta benefici indiretti sulla tutela degli ambienti naturali e sui contesti complessi determinati dall'azione dell'uomo sulla natura (es. paesaggi agrari).*

Si condividono, tuttavia, le osservazioni delle consorelle Soprintendenze al Rapporto Ambientale, riportate sul documento di osservazioni MIBACT (prot. 22075 del 23/07/2020), che forniscono precise e adeguate indicazioni per la verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio culturale e i relativi dispositivi di tutela. Lo stesso rammenta la necessità del rispetto, sia delle norme prescrittive dei singoli piani

24/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

paesaggistici, sia delle norme di tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., e fornisce delle indicazioni e dei criteri di attenzione da adottare in materia di energie rinnovabili (installazione fotovoltaico negli edifici, efficientamento energetico degli edifici).

A tale proposito si condividono le seguenti osservazioni:

- *L'installazione del fotovoltaico negli edifici, se effettuata senza opportuni accorgimenti, può provocare alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, negli edifici e nuclei storici sottoposti o meno a tutela, nonché della percezione materico-cromatica storica consolidata;*
- *Con riferimento al tema dell'edilizia in rapporto all'efficientamento energetico, gli interventi dovranno necessariamente considerare, sin dalla fase progettuale, anche aspetti relativi alla qualità architettonica e alla compatibilità e coerenza con i valori storico-culturali e paesaggistici espressi dai contesti in cui si inseriscono;*
- *Per l'analisi dei contesti e per la scelta delle soluzioni maggiormente compatibili con i beni culturali ed il paesaggio, possono costituire un riferimento le "Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale" elaborate dal Mibact.*

Tuttavia, riguardo al settore energia, si ritiene opportuno evidenziare le seguenti ulteriori criticità:

- Per quanto riguarda il fotovoltaico sulle coperture, sia per le caratteristiche dei materiali attualmente in commercio, ma soprattutto per la generale necessità di un'applicazione pressoché integrale sulla superficie della falda, se ne ritiene inopportuna la messa in opera nei centri storici (vincolati o meno sotto il profilo paesaggistico) e siti di particolare interesse paesaggistico che presentino una visibilità panoramica, anche tenendo presente gli impatti visuali cumulativi generati potenzialmente dai pannelli. Diversa posizione potrebbe essere assunta nel caso di pannelli solari termici con le opportune limitazioni del caso (es. un solo pannello per edificio, comunque di dimensioni limitate allo stretto indispensabile e completamente integrati nelle falde del tetto). Questi ultimi infatti non comportano in genere un'applicazione estesa all'intera falda, ma si suggerisce in ogni caso di disciplinarne in modo stringente il relativo impiego, al fine di limitare l'eccessivo impatto visuale nei centri storici ed aggregati, in considerazione dei possibili impatti cumulativi. In sostanza, l'installazione del fotovoltaico sull'edilizia storica deve essere preliminarmente valutata con attenzione e pianificata, congiuntamente alle Soprintendenze, eventualmente attraverso la revisione dei Piani Particolareggiati dei Centri Storici (da ora in poi denominati PPCS), ove esistenti, e in occasione dell'attuale revisione dei Piani Paesistici Regionali (da ora in poi denominati PPR). Strumenti importanti ed indispensabili per un'analisi preliminare, sono gli studi sulla intervisibilità e sugli effetti cumulativi degli impianti. Laddove, a seguito dei predetti studi ed analisi, l'utilizzo del fotovoltaico risultasse compatibile con i luoghi tutelati, potrebbero comunque essere utilizzati i seguenti accorgimenti ai fini di migliorarne l'inserimento: installazione di pannelli antiriflesso, possibilmente di cromia analoga alle coperture tradizionali e con telai di colore brunito, ed integrati nello spessore della falda;
- un'ulteriore problematica di impatto per l'edilizia storica, rappresentata dall'attuale pressante richiesta di introduzione dei cappotti termici sulle facciate esterne. A prescindere dall'edilizia tutelata ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 42/04, per la quale è obbligatorio il parere della Soprintendenza, e dei centri storici vincolati paesaggisticamente, per i quali già sono state espresse opportune limitazioni dalla DG-ABAP, attraverso la "Circolare applicativa del D.P.R. n. 31/2017" (chiarimenti sull'Allegato "A"), si pone un grave problema nei confronti dei centri storici non sottoposti a tutela, in quanto i fronti dell'edilizia storica potrebbero essere oggetto di interventi non congrui, sia dal punto di vista della conservazione materiale, sia sotto il profilo percettivo. Pertanto, anche per questo profilo, si ritiene che questo tipo di interventi debba essere escluso nei centri storici (vincolati o meno sotto il profilo paesaggistico), quando non vi sia una preliminare pianificazione attraverso i PPCS e PPR, ove potrebbero essere privilegiati ad esempio i cappotti realizzati solo all'interno dell'edificio, soprattutto ove esista la faccia-a-vista delle murature, e/o particolari elementi architettonici e/o partiti decorativi. Nel caso in cui, invece, si possa ipotizzare la compatibilità di una coibentazione esterna, su edifici quindi già intonacati e privi di particolari

25/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

elementi architettonici e/o partiti decorativi, sarebbe opportuno quantomeno prevedere intonaci coibentanti realizzati con malte e tecniche tradizionali, evitando assolutamente le pannellature coibentanti che imprimerebbero al fronte dell'edificio una percezione rigida e dissonante nei confronti dell'edilizia storica;

- Per quanto riguarda gli impianti di "mini-eolico", o impianti che comunque si sviluppano significativamente in altezza, si rappresenta che esistono altresì significative criticità. Infatti la realizzazione indiscriminata di tali impianti, sulla base della limitata potenza, prescindendo da analisi sulle intervisibilità e su impatti cumulativi, ha creato non pochi problemi nella Regione Marche, in quanto tali impianti sono altamente percepibili, soprattutto quando si tratti di più torri poste a breve distanza. Pertanto, anche in questo caso, ove non vi sia una puntuale pianificazione e riguardo, si chiede che ne venga finalmente esclusa l'installazione;

- Nei paesaggi rurali occorrerà porre le dovute cautele sull'utilizzo delle energie rinnovabili, al fine di evitare ulteriori fenomeni di trasformazione, sotto il profilo paesaggistico, di grandi estensioni di suolo agricolo. Inoltre si rappresenta che i maxi impianti di pannelli fotovoltaici a terra, purtroppo ormai realizzati in gran parte del territorio agricolo della Regione Marche ove non vigevano vincoli paesaggistici, determinano in dette zone un impatto considerevole sotto il profilo visuale, tanto che tali aree agricole vengono addirittura percepite a distanza come grandi specchi d'acqua. Pertanto si ritiene che debba essere assolutamente vietato riproporre tali tipi di installazioni.»

REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, con nota prot. n. 11865 del 13/10/2020, la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, con nota n. 15298 del 07/10/2020 e la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con nota prot. n. 13522 del 08/10/2020, hanno comunicato quanto segue:

« In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. 0061384 del 04/08/2020 trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria assunta agli atti di questo Ufficio con prot. n. 12179 del 07/08/2020, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 26654 del 14/09/2020 recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 13919 del 14/09/2020, vista la documentazione tecnica (Proposta di Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) presente sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - viste le misure di riduzione selezionate in particolare nel settore della produzione di energia elettrica e nel settore residenziale e terziario e gli obiettivi ambientali indicati nel Rapporto Ambientale, per quanto di competenza, nel condividere gli indicatori proposti, si ribadisce quanto già espresso in fase di *scoping*:

- per quanto attiene al settore Elettrico E3 -Fotovoltaico negli edifici- e Termico C1-Fonti rinnovabili negli edifici sarà necessario consultare il Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2017 (schede del Catalogo) per quanto riguarda il corretto inserimento degli impianti tecnologici nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. auspicando una continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative nell'ottica di una maggiore compatibilità e minor impatto in special modo sugli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti in contesto di pregio storico e paesaggistico;

- per quanto attiene al settore del Termico C3-Teleriscaldamento si rammenta la necessità di adempiere sin dalle prime fasi progettuali alla previsione dell'art. 25, c. 1, del D. Lgs. 50/2016 in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;

-per quanto attiene al Settore Residenziale C5 – Ristrutturazioni edilizie e al Settore Terziario C9 - Riqualficazione energetica del parco immobiliare pubblico si pone l'accento sulla necessità di individuare tipologie di interventi ammissibili sul patrimonio immobiliare sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. nel rispetto dei principi di corretta conservazione delle componenti storiche.

26/48



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

FEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AS



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Si prende atto che nel Rapporto Ambientale-luglio 2020, oltre agli indubbi benefici della riduzione dell'inquinamento atmosferico sul patrimonio culturale, si riconoscono le possibili interferenze dal punto di vista paesaggistico tra le misure previste dal Programma con il patrimonio culturale ed i relativi dispositivi di tutela; si prende atto inoltre che vengono esplicitati i riferimenti legislativi e programmatici di tutela ai quali riferirsi.

Si evidenzia tuttavia nuovamente la necessità di declinare in modo differenziato in base alle caratteristiche del patrimonio immobiliare interessato le misure C5 e C9 al fine di consentire l'attuarsi il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D. lgs. 42/2004 e s.m.i. nel rispetto delle componenti storiche.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza. »

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 7535 del 02/10/2020

«In riferimento alla richiesta inviata con la nota che si riscontra, acquisita agli atti in data 14.09.2020 prot. 7106, con riferimento alla nota del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. 62121 del 06.06.2020, acquisita al protocollo della Scrivente in data 10.08.2020 con prot. 6361, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione disponibile sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per quanto di competenza, comunica quanto segue.

Il Rapporto Ambientale è stato adeguato alle osservazioni presentate da molti istituti di questo Ministero, che sollevavano dubbi in merito all'impatto che alcuni obiettivi previsti potrebbero avere sui beni monumentali e paesaggistici dagli stessi tutelati.

In particolare sono state introdotte indicazioni in merito alla necessità di rispettare le norme del Codice dei Beni Culturali per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio immobiliare esistente.

Infatti, uno degli obiettivi riporta: *"Introduzione dell'obbligo di integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e perfezionamento della normativa sulla quota minima di fotovoltaico in tali edifici. Promozione dei sistemi integrati di produzione di calore efficiente e rinnovabile, come ad esempio i sistemi ibridi"*; successivamente tuttavia il rapporto riporta: *"L'installazione del fotovoltaico negli edifici, se effettuata senza opportuni accorgimenti, può provocare l'alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Più in generale, con riferimento al tema dell'edilizia in rapporto all'efficientamento energetico, gli interventi dovranno necessariamente considerare, sin dalla fase progettuale, anche aspetti relativi alla qualità dell'architettura e alla compatibilità e coerenza con i valori storico-culturali e paesaggistici espressi dai contesti in cui si inseriscono. In particolare, con riferimento all'edilizia storica e a contesti storici diffusi che, se dal punto della tutela possono risultare più fragili è proprio verso questi contesti che vanno ricondotte alcune delle qualità peculiari dei paesaggi italiani, su cui si incardinano le economie della cultura e del turismo sostenibile"*, facendo esplicito richiamo alle "Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale" elaborate dal MiBACT nel 2015.

Inoltre, a parere della Scrivente, il Piano affronta in maniera esauriente gli effetti negativi dell'inquinamento atmosferico sia sul paesaggio, in quanto dannosi per l'agricoltura, la flora e la fauna, sia sui beni immobili per il degrado chimico delle superfici che può essere generato da elementi inquinanti, anche in basse concentrazioni.

La riduzione delle emissioni dannose, previste dal Piano, infatti, comporterebbe *"Il miglioramento della qualità dell'aria produce effetti positivi anche sui beni paesaggistici, in quanto porta benefici indiretti sulla tutela degli ambienti naturali parte integrante dei beni paesaggistici e sui contesti complessi determinati dall'azione*

27/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

dell'uomo sulla natura (ad es. i paesaggi agrari)".

Il Rapporto prevede espressamente che "per la verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio culturale e i relativi dispositivi di tutela, sarà opportuno avvalersi contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica -nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico- sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre che delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiBACT".

Viene inoltre tenuta in considerazione la necessità di tutelare il patrimonio archeologico, in particolare il Rapporto riporta: "qualora gli interventi comportino movimentazione del suolo e del sottosuolo, anche, l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili effetti degli interventi previsti sul patrimonio archeologico".

Particolare attenzione, a parere della Scrivente, dovrà essere posta sia **all'aggiornamento delle previsioni del Piano in base agli eventuali nuovi vincoli, soprattutto paesaggistici e archeologici, nonché alle aree riconosciute Patrimonio UNESCO**, non ancora riportate sulle cartografie ufficiali, soprattutto per il territorio di competenza di questa Soprintendenza.

Infine, considerando il considerevole numero di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti all'interno del territorio pugliese, si ritiene che **le scelte programmatiche sull'eventuale sviluppo di tali impianti, come previsto dal Piano, debbano essere preventivamente sottoposte ad attenta analisi, soprattutto al fine di limitare ulteriori impatti cumulativi e ridurre il consumo di suolo agricolo**, secondo i principi del Piano»

REGIONE SICILIA

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna della Regione Siciliana**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5733 del 09/10/2020, ha comunicato quanto segue:

«Con riferimento alla nota pervenuta tramite pec in data 15/09/2020 e acquisita agli atti di questa Soprintendenza con il prot. n. 4823 del 17/09/2020, con la quale il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana trasmetteva la nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in cui si comunica l'avvio della fase di consultazione pubblica sulla proposta di Programma, rapporto ambientale e Sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 13, comma 5 e 14, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la documentazione tecnica, (Proposta di Programma, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) per quanto di competenza, si propone quanto segue:

- per quanto attiene al Settore Terziario C9 - Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, bisognerebbe individuare tipologie e metodologie di interventi ammissibili sul patrimonio immobiliare sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nel rispetto della corretta tutela e salvaguardia delle caratteristiche storiche-artistiche dello stesso;
- nei cap. 4 del Rapporto preliminare, 'Ambito di Influenza e Inquadramento Ambientale', per quanto riguarda gli effetti dell'inquinamento sul patrimonio monumentale e sui materiali da costruzione dell'edilizia storica tradizionale, si ritiene opportuno tipizzare e dettagliare ulteriormente gli indicatori considerati al fine di meglio determinare gli effetti che le misure e gli interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico potranno avere sul costruito, sugli impatti nei centri storici e sui beni monumentali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e prevedere quindi soluzioni e sistemi di conservazione. »

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina della Regione Siciliana**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 18134 del 19/10/2020, ha comunicato quanto segue:

28/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AS
X



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

«A riscontro della nota in riferimento, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento in oggetto, esaminata la documentazione rinvenuta sul sito del Ministero dell'Ambiente, questa Soprintendenza comunica di non aver altro da aggiungere o da osservare a quanto contenuto nel Rapporto preliminare o nel Rapporto Ambientale. »

REGIONE TOSCANA

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 20909 del 24/09/2020, ha comunicato quanto segue:

«Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota di codesta Direzione Generale con la richiesta di contributo inviata tramite PEC ed acquisita in data 5 settembre 2020 al prot. 20082 e facendo seguito alla trasmissione degli allegati dal MATTM, con note trasmesse il 10 agosto 2020 ed acquisite in atti in pari data con prot. 17543 e prot. 17541, per quanto di stretta competenza si comunica quanto segue.

Richiamati i contenuti presenti nel Rapporto Preliminare Ambientale che ha ribadito l'obiettivo di istituire un "Unione dell'energia" finalizzata ad assicurare un'energia a prezzo accessibile, sicura e sostenibile" ed articolata sulla base delle seguenti cinque dimensioni:

1. Decarbonizzazione;
2. Efficienza energetica;
3. Sicurezza energetica;
4. Mercato interno dell'energia;
1. Ricerca, Innovazione e competitività.

DATO ATTO che:

con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico;

la Delibera n. 37/2015 con i relativi allegati è stata pubblicata sul BURT del 20 maggio 2015 e da quella data il Piano Paesaggistico è divenuto vigente;

RICHIAMATO l'Allegato la - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

RICHIAMATO l'Allegato lb - Impianti eolici

RICHIAMATO l'Abaco delle Invarianti strutturali entrambi parte integrante del PIT;

RICHIAMATO l'Elaborato 8 B (Disciplina ai Beni Paesaggistici)

RICHIAMATO l'Allegato 1 (Elenco dei Beni Archeologici vincolati ai sensi della Parte II del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del Codice);

RICHIAMATA la Carta dell'intervisibilità teorica assoluta;

RICHIAMATO l'Elaborato di Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale;

VISTO il documento di Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento atmosferico

VISTO il Rapporto Ambientale ed in particolare i paragrafi relativi ai Beni ambientali, parte integrante di paesaggio e i Beni Culturali in linea generale con particolare riferimento all'impatto dell'inquinamento atmosferico sui beni culturali;

VISTO lo Studio di Incidenza, ed in modo particolare lo studio degli impatti nei contesti territoriali di RETE NATURA 2000 e le minacce agli habitat sensibili;

29/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

VISTA la Sintesi non tecnica e gli obiettivi e le modalità di riduzione degli inquinanti in atmosfera;

Tutto ciò premesso, si ribadisce quanto già rilevato nella fase precedente, e cioè che le dimensioni che rilevano ai fini della tutela dei Beni Architettonici e Paesaggistici in maniera diretta ed indiretta sono:

- Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera (SNSS)
- Mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi (D. Lgs. 155/2010)
- Decarbonizzazione totale al 2050 (Green Deal, SNSS)
- Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi terrestri e acquatici (SNSS)
- Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio (SNSS)
- Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci (SNSS)
- Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti (SNSS)
- Non aumentare il degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015)

Si richiama quanto esplicitato nel contributo di verifica di assoggettabilità, e cioè che si concorda con gli obiettivi e si ritiene che un miglioramento della qualità dell'aria produca risultati positivi anche sulla tutela dei beni architettonici ed archeologici. È dimostrato, infatti, come la polluzione e l'inquinamento di varia natura accentui l'invecchiamento naturale ed il degrado dei beni esposti all'aperto.

Per quanto attiene, in linea generale i beni culturali è necessario distinguere tra due categorie di problematiche per le aree all'aperto. Le cosiddette città d'arte, che spesso soffrono per l'inquinamento determinato dal particolato atmosferico, presentano complessi monumentali, sia pure delicati, ma in linea generale "protetti" dalle superfici intonacate e le aree archeologiche e monumenti singoli, che sono molto più fragili per motivi intrinseci.

Inoltre l'esigenza di intervenire sullo stato di salute dell'aria atmosferica genera conseguenze positive anche su beni paesaggistici, poiché il controllo dell'inquinamento porta benefici indiretti sulla tutela degli ambienti naturali parte integrante dei beni paesaggistici e sui contesti complessi determinati dall'azione dell'uomo sulla natura (ad es. i paesaggi agrari).

In merito alla *Sintesi non tecnica* (cfr. cap 4) si osserva che gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti non possono che giovare ai beni paesaggistici. Per quanto di stretta competenza, dunque, si osserva che:

- Per quanto attiene le fonti da energia rinnovabile si evidenzia che nel territorio di competenza di questa Soprintendenza ricadono molti ambiti naturalmente vocati alla produzione di energie da fonti rinnovabili (ad es. nel massiccio dell'Amiata o nelle Colline metallifere), infatti il PIT/PPR disciplina la presenza e la costruzione di infrastrutture in ambiti di pregio paesaggistico tutelati da provvedimenti diretti. Occorre, dunque, che gli interventi siano in ogni caso ottemperanti di molteplici esigenze e che la tutela della qualità dell'aria, per cui si auspica l'incremento di produzione da fonti rinnovabili e la ricerca di modelli costruttivi ed impiantistici sempre più evoluti, non generi contrasto con la tutela del paesaggio per la localizzazione ed articolazione degli impianti. Il Paesaggio, infatti, è determinato dalla complessa interazione che si genera tra l'azione antropica e la morfologia del territorio. In questa dimensione, la presenza di impianti (pale eoliche piuttosto che tralicci e cavi piuttosto che pannelli fotovoltaici) modifica la morfologia del paesaggio a volte in maniera negativa o comunque decisiva.

È necessario, dunque che la progettualità tenda non solo all'ottimizzazione ed al miglioramento della prestazione tecnica, ma anche al corretto inserimento nel contesto paesaggistico, rispondendo con soddisfazione alla triplice istanza di stabilità, utilità e bellezza, laddove spesso visioni miopi e limitate rispondono solo ad esigenze tecnologiche.

Per tutti gli interventi che si prevedranno ai fini dell'adeguamento alla produzione di energie alternative si chiede,

30/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AS



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

quindi, una puntuale verifica di intervisibilità (Cfr. la Carta dell'Intervisibilità teorica assoluta) ai fini di individuare corrette misure mitigative, ed un esame degli interventi in relazione alle Invarianti strutturali, in particolare:

- I11 invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
 - I14 invariante IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali.
- L'attività di tutela delle aree boscate e del patrimonio forestale assume un ruolo significativo in armonia con la conservazione del paesaggio agrario, inteso in senso lato, cioè legato all'attività non solo agricola, ma anche di zootecnia.
- In merito a quest'ultimo aspetto si osserva che una riduzione delle emissioni inquinanti, che avrebbe anche effetti sul paesaggio, potrebbe essere ottenuta dalla riduzione/scoraggiamento dell'allevamento intensivo (nella Sintesi si riporta l'esempio della Pianura Padana) e dell'incentivare le piccole aziende agrarie che costituiscono la naturale evoluzione del Podere. Il sistema del Podere, in cui è presente in misura contenuta una molteplicità di attività connaturate con la vocazione del territorio (per esposizione, qualità del suolo, presenza di acquiferi ecc.) è una forma di agricoltura sostenibile e compatibile con il nostro territorio. A ciò gioverebbe ovviamente una sinergia con valutazioni di tipo economico.
 - La protezione degli ecosistemi e della biodiversità è obiettivo pienamente condiviso e perseguito dall'attività di tutela delle Soprintendenze, e ciò anche nella fascia costiera, dove la presenza di allevamenti ittici intensivi genera problematiche al limite della sostenibilità.
 - Il potenziamento e l'estensione del teleriscaldamento è stato sperimentato in alcuni piccoli comuni del territorio di competenza: si veda il caso di Montieri, ma anche di Monterotondo Marittimo, Santa Fiora, Radicondoli ed in ultimo Chiusdino. Questi esempi, ad oggi con costi piuttosto elevati, rappresentano un passo deciso per arginare lo spopolamento e l'abbandono dei cosiddetti "piccoli comuni", che insieme alla deruralizzazione contribuisce allo sgretolamento del paesaggio storico dell'Appennino in generale.
 - Per quanto attiene l'edilizia storica, che caratterizza i nuclei insediativi, è necessario incentivare la ricerca tecnologica relativa alla compatibilità dei materiali atti al miglioramento energetico degli edifici, al fine di aumentare il confort abitativo ma con la giusta attenzione al risultato estetico;
 - Per quanto attiene i trasporti e le percorrenze, si evidenzia che diversi Comuni di competenza, nell'avvio dei procedimenti di conformazione al PIT dei piani urbanistici, hanno considerato un atto di governo del territorio significativo per la razionalizzazione dei collegamenti e delle percorrenze, cioè il PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile.
 - In relazione al tema delle percorrenze si evidenzia che la Regione Toscana, in ottemperanza all'Allegato 3 del PIT Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale ha avviato il procedimento per il Progetto di Paesaggio "Ferro-ciclovie della Val d'Orcia" che si configura come atto di governo del territorio. Lo spirito del progetto contiene non solo una valenza paesaggistica, in quanto la fruizione del paesaggio avviene in via prioritaria attraverso le percorrenze, ma anche un input di sostenibilità in quanto la rete di sentieristica sarà utilizzata con sistemi di mobilità a basso o nullo impatto. »

REGIONE VENETO

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 17640 del 23/11/2020, ha formulato le seguenti valutazioni e osservazioni:

«Con riferimento alla VAS relativa al Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, facendo seguito alla richiesta del *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*, questa Soprintendenza ha esaminato il *Rapporto Ambientale*.

31/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RS



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Vista la nota del *Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo* prot. n. 26654 del 14/9/2020, assunta al nostro prot. n. 13656 del 14,09.2020, valutata la documentazione tecnica reperibile presso il link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7123/10252>, sul sito del *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* e, per maggiore completezza, della documentazione di seguito indicata:

- Rapporto Ambientale;
- Allegato 1 — Osservazioni della Fase preliminare;
- Allegato 2 — Quadro di riferimento normativa e degli obiettivi di sostenibilità;
- Allegato 3 — Studio di incidenza;

Sintesi non tecnica.

Si richiamano e confermano le osservazioni sul *Rapporto preliminare (fase di Scoping)* contenute nella nota prot. n. 12190 del 29/7/2019,

Considerato che il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto, in particolare, l'art. 13 e l'*Allegato VI* del citato decreto legislativo; questa Soprintendenza, in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Segretariato Regionale per il Veneto, già Direzione Regionale del Veneto, e alla nota di coordinamento n. 16419 del 21/12/2015 del Segretario Regionale del MiBACT per il Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014 e in base alle proprie competenze territoriali:

a) si ritiene esaustivo il livello di approfondimento del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico e degli effetti negativi che lo stesso ha sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul patrimonio archeologico presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza. Tuttavia, **si continua a ritenere carente l'individuazione del quadro delle tutele e delle peculiarità del territorio tutelato da questa Soprintendenza**, dal 1987 iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, e della sua vulnerabilità, in particolare per quanto riguarda l'ambito lagunare di Venezia;

b) non si ritengono esaustivi gli effetti conseguenti all'utilizzo di fonti di energia alternativa, ed in particolare del fotovoltaico, per i quali non sono sufficientemente documentati gli effetti sui beni culturali e il paesaggio. Un uso estensivo del fotovoltaico può determinare effetti negativi sul paesaggio. Si fa presente che sono già vigenti importanti limitazioni sull'installazione di detti impianti nella Città Antica di Venezia ed estuario.

c) si ritiene esaustivo l'accoglimento dell'osservazione circa gli "*effetti dell'inquinamento sul patrimonio monumentale e sui materiali da costruzione dell'edilizia storica tradizionale*", come citato nell'*allegato 1 — Osservazioni della Fase preliminare*, inserito nel capitolo "Effetti e Monitoraggio del Rapporto Ambientale".

d) Il Programma in oggetto individua nei trasporti su strada una tra le principali cause dell'inquinamento atmosferico; considerata la specificità di Venezia e dei mezzi di collegamento a motore, sia pubblici che privati, esclusivamente di tipo marittimo, si ritiene che non siano stati sufficientemente valutati e verificati gli effetti inquinanti derivati da prodotti combustibili nel settore dei trasporti marittimi, né gli eventuali effetti conseguenti all'applicazione del Programma in esame.

e) Per quanto riguarda la tutela archeologica, si osserva che l'attuale livello di approfondimento non permette di valutare più nel dettaglio eventuali effetti sul patrimonio archeologico, attività che potrà essere svolta dagli Uffici competenti solo laddove siano specificati gli interventi che prevedano scavi e una loro pur generica ubicazione topografica. Per quanto riguarda i lavori sottoposti al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), è in ogni caso opportuno richiamare quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 dello stesso Codice: i progetti di fattibilità devono essere corredati di uno specifico documento di valutazione archeologia preventiva, redatto da un professionista archeologo iscritto agli elenchi di cui al D.M. 6012009, contenente tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete,

32/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

della foto interpretazione. Il documento è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su cui ricadrà l'intervento, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex art. 13, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o altri specifici provvedimenti di tutela previsti dalla legge. »

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 24919 del 09/10/2020, ha formulato le seguenti valutazioni e osservazioni:

«Con riferimento al Programma in argomento, dando seguito alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 26654 del 14-09-2020, qui pervenuta in data 14-09-2020 ed acquisita in pari data agli atti con prot. 0022761, preso atto della documentazione tecnica messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e resa reperibile presso il link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7123/10252>;

ESAMINATO il Rapporto Ambientale;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani e/o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

CON RIFERIMENTO ai contenuti e agli obiettivi del piano come evidenziati nel Rapporto Ambientale e in base alle proprie competenze territoriali,

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, anche in relazione alla coerenza esterna relativa alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente. Per quanto di competenza, preme tuttavia ravvisare l'opportunità di raccordare il programma con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto, adottato con D.G.R. n. 372 in data 17.02.2009, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio;

b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, considerato l'oggetto dell'analisi che si focalizza espressamente sulla qualità ambientale e sullo stato di diffusione degli agenti inquinanti su tutto il territorio nazionale. L'individuazione degli scenari prefigurati, quello definito WM (*with measure*) assimilabile all'opzione 'zero', ovvero alla situazione tendenziale al 2030 data dall'applicazione delle misure vigenti al 2015 e quello definito WAM (*with additional measure*) che considera le politiche e le misure aggiuntive volte al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali in applicazione della Direttiva NEC cui il Programma in esame sottende, appaiono sufficienti a consentire una valutazione efficace degli esiti potenziali e delle possibili implicazioni che dall'attuazione programmatica potranno scaturire nell'ambito temporale preso a riferimento. Si osserva tuttavia una certa sinteticità e inefficacia nella trattazione delle dinamiche di inquinamento in contesto marittimo, specialmente in ambito costiero (entro le 6 miglia nautiche dalla linea di base), laddove tali dinamiche (traffico merci, traffico passeggeri, emissioni di scarico di natanti e installazioni off-shore) possono indirettamente incidere anche sulla conservazione del patrimonio culturale sommerso.

c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del programma. Sebbene si evidenzia nel RA un approfondimento dell'analisi delle problematiche e delle potenziali ricadute che alcune strategie contenute nel programma possono avere sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004 – di approccio inevitabilmente qualitativo data la portata nazionale del Programma – si sarebbe ritenuto auspicabile approfondire ulteriormente le possibili incidenze che l'applicazione

33/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB
X



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

delle misure programmatiche, se non opportunamente calibrate e accuratamente 'misurate' in funzione della assoluta specificità del patrimonio culturale e paesaggistico, potrebbero su di esso prefigurare. Vale a tal proposito appena la pena rammentare l'innata fragilità dei beni culturali che ricoprono con altissima densità il territorio nazionale e che, onde evitare potenziali effetti detrattivi alle valenze culturali e paesaggistiche da essi veicolati, vanno intesi e considerati come beni sensibili e irriproducibili che non possono prestarsi a trasformazioni dettate dal rispetto di parametri che, se acriticamente applicati, rischiano di snaturarne l'essenza e distruggerne il valore testimoniale e identitario. Risulta tuttavia apprezzabile lo sforzo di reperire il maggior numero di riferimenti alle piattaforme digitali di conoscenza patrimonio stesso;

d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi che l'attuazione degli obiettivi del programma potrebbe ingenerare sul patrimonio culturale e paesaggistico. Se, da un lato, vengono analizzati i rischi chimico-fisici cui i materiali che costituiscono la sostanza dei beni tutelati sono soggetti a causa del costante e progressivo incremento dell'inquinamento atmosferico, si ravvisa, di contro, una scarsa attenzione alle conseguenze potenzialmente detrattive che l'applicazione di alcune delle misure previste (con particolare riferimento all'impiego delle fonti rinnovabili sul costruito edilizio e negli ambiti naturali) potrebbero ingenerare in relazione al patrimonio culturale – con particolare riferimento a quello architettonico – e al paesaggio, qualora si procedesse acriticamente ad intervenire sugli stessi senza considerarne la specificità. Si ritiene a tal proposito apprezzabile che nel RA tale problematica sia stata introdotta (p. 18), anche se nella generica forma di 'obiettivo di sostenibilità' e si raccomanda, a tal proposito, che tale enunciato possa riempirsi di contenuti significativi volti ad individuare specifiche attenzioni e rigorose prassi metodologiche in linea con le esigenze di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale stabilite dal D.Lgs. 42/2004.

A tal proposito, si auspica che gli obiettivi del programma vengano opportunamente declinati in funzione del fatto che gli interventi di efficientamento energetico genericamente previsti sul patrimonio edilizio, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica, debbano necessariamente riconoscere uno *status* di eccezionalità a tutto il patrimonio monumentale, paesaggistico e culturale che, sia esso isolato o aggregato nel tessuto che conforma i centri storici, si configura come testimonianza materiale avente valore di civiltà. Appare a tal proposito evidente come i generici obblighi all'integrazione del fotovoltaico e/o delle fonti rinnovabili, nonché alla riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e privato, certamente auspicabili in immobili nuovi o di scarso pregio edilizio, possano produrre sul patrimonio culturale e paesaggistico alterazioni percettive, materiche e costruttive tali da rivelarsi totalmente incompatibili con il valore estetico, storico e testimoniale da essi veicolato.

Alla luce, infine, dell'attenta disamina in merito alle reazioni deterio gene e ai fenomeni di degrado che gli agenti inquinanti determinano sui materiali costituenti alcune tipologie di beni culturali (con particolare riferimento al fenomeno di recessione superficiale che interessa il calcare, il bronzo, il rame e lo zinco) – e a come le misure programmatiche muovono nella direzione di rallentare i processi – non si ritiene, di contro, sufficientemente specificato il possibile impatto che gli stessi agenti inquinanti hanno sugli ecosistemi sommersi (mari, laghi, fiumi, etc), nei quali sono tuttora conservati beni culturali ascrivibili alle attività umane condotte tra la preistoria e l'età contemporanea. Non appare peraltro sufficiente che tale disamina sia circoscritta alle tipologie di beni culturali ad ora individuate dal Rapporto Ambientale, ravvisando la necessità che vi sia un più adeguato scambio di informazioni tra il proponente e gli uffici MiBACT competenti in materia (in primis, l'Istituto Centrale per il Restauro);

e) in virtù di quanto esposto al precedente punto d), si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale. Pur condividendo l'analisi e l'approccio metodologico contenuti nel paragrafo 'Possibili effetti sul paesaggio e sui beni culturali' (p. 171-172), si ritiene che le indicazioni ivi contenute siano da intendersi come assunti di principio che dovranno essere di volta in volta opportunamente declinati e specificatamente riferiti ai casi di specie, introducendo correttivi e dimostrando la sostenibilità degli obiettivi prefigurati dal programma anche in funzione dei valori culturali e paesaggistici tutelati dalla Costituzione e ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Il Rapporto Ambientale si limita a descrivere in maniera del tutto sintetica l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei

34/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB
A



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Prene a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBACT. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiBACT.»

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 21481 del 07/10/2020, ha formulato le seguenti valutazioni e osservazioni:

«Con riferimento alla nota pervenuta il 14/09/2020 e acquisita al prot. n. 19380 del 15/09/2020 con la quale codesta Direzione Generale chiede l'invio delle proprie valutazioni, condizioni osservazioni e raccomandazioni relative al programma in argomento, questa Soprintendenza ha esaminato la documentazione inerente al suddetto programma consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare <https://va.minambiente.it/it-II/Oggetti/Documentazione/7123/10252>

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; VISTO in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- a) si ritiene non esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del programma e del rapporto con altri pertinenti piani e programmi e in particolare con la tutela paesaggistica e monumentale. L'obiettivo di favorire e incrementare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili deve prevedere un coordinamento con la suddetta tutela in particolare in ordine agli impianti di maggiore impatto quali i fotovoltaici, eolici e idroelettrici;
- b) si ritiene non esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente. In particolare, per la regione Veneto, dove non è ancora presente un Piano Paesaggistico Regionale e la tutela paesaggistica è realizzata attraverso la gestione dei decreti ex art. 136 del D.lgs. 42/2004 e alle tutele ape legis di cui all'art. 142 del medesimo decreto. Il Programma individua tra le strategie ritenute prioritarie il potenziamento delle fonti rinnovabili ed in particolare di fotovoltaico ed eolico. Dalla documentazione presentata non risulta che siano sufficientemente dettagliati gli effetti sui beni culturali e sul paesaggio rispetto all'uso estensivo degli impianti fotovoltaici su beni o in aree sottoposte a tutela. In particolare, con riferimento alle esigenze di tutela dei beni culturali con quelle legate all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili si evidenzia che l'installazione del fotovoltaico negli edifici, se effettuata senza opportuni accorgimenti, può provocare l'alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato. A tal proposito, viste le tecnologie ora in commercio, è da preferire l'uso di pannelli integrati, non a specchio, e di colore simile a quello della copertura (es. rosso coppo per coperture in mattoni, grigio per coperture in lamiera) in modo da mitigarne quanto più possibile l'utilizzo. Per quanto riguarda la creazione di parchi agro-fotovoltaici o fotovoltaici si rileva che non vi è alcuna specifica rispetto la modifica percettiva del paesaggio sottoposto a tutela e le trasformazioni (es. per campo agro-fotovoltaico lo stravolgimento del sistema idraulico e dell'impianto agricolo) che sottendono la realizzazione. Relativamente agli impianti idroelettrici, deve essere minimizzata l'alterazione del paesaggio e il deterioramento dello stato ambientale dei corpi idrici derivante dalla realizzazione di nuovi impianti e deve essere valutata la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE.

L'ammodernamento delle centrali idroelettriche esistenti, deve essere finalizzato a migliorarne l'impronta

35/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB
A



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

ecologica e dovrebbe avere la precedenza rispetto alla costruzione di nuove centrali.

Nel caso di dismissione di infrastrutture energetiche e/o impianti obsoleti, si suggerisce di programmare il recupero degli impianti invece che la dismissione e la costruzione di nuovi, in alternativa devono essere indicate le modalità della loro riconversione e le misure/azioni che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da dette dismissioni;

- c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, beni culturali diffusi sul territorio ecc...) - manca una approfondita valutazione degli impatti potenziali sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale connessi all'attuazione delle misure/azioni a partire da un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici direttamente ed indirettamente coinvolti. L'illustrazione dei contenuti relativi ai danni da inquinamento dei singoli materiali è del tutto insufficiente in quanto non tiene conto dell'eterogeneità dei materiali dell'architettura storica, ad esempio non si ritrovano le argille crude e cotte (laterizi);
- d) si ritiene non esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al programma, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica - si rileva la necessità di riservare specifica attenzione alla descrizione, analisi e valutazione dei paesaggi delle ville venete, centri storici e città murate, paesaggi rurali e agrari di pregio, con correlata identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali effetti delle misure/azioni previste dal programma sugli stessi. La valutazione degli effetti ambientali va condotta mediante indicatori che tengano conto del ricco patrimonio archeologico, anche subacqueo, già conosciuto, che, nel caso del territorio di competenza include aree e siti già dichiarati di interesse archeologico, zone di interesse archeologico perimetrate ai sensi dell'art. 142, lettera m), aree e siti a rischio archeologico, in molti casi tutelati nell'ambito dei piani regolatori comunali. Va considerata anche la presenza di numerose aree archeologiche esposte e all'aperto (dunque particolarmente soggette all'inquinamento) e di monumenti archeologici conservati in alzato. Come segnalato nella relazione non tecnica, a p. 31 è fondamentale, in particolare per i beni archeologici, la conoscenza di dettaglio dei luoghi di intervento e un'accurata ricognizione preliminare, rilevato peraltro che molte delle misure di prevenzione nei settori elettrico e termico implicano interventi di scavo e manomissioni del sedime, compreso l'eventuale creazione di "strutture verdi" Richiamate come norme fondamentali, oltre al Codice dei beni culturali, anche il Codice Contratti (D.Lgs. 50/2016, art. 25 verifica preventiva dell'interesse archeologico), oltre che la legge 57/29 aprile 2015 (Ratifica della Convenzione della Valletta) è fondamentale:
- Che i piani siano accompagnati da studi e valutazioni preliminari attingendo alle diverse carte archeologiche già pubblicate (tra cui Carta Archeologica del Veneto; Atlante dei Vincoli archeologici, Carta archeologica di Verona), alle banche dati disponibili (tra cui il sistema RAPTOR, Vincoli in Rete), Oltre all'archivio della Soprintendenza dove sono disponibili e consultabili informazioni su aree archeologiche, vincoli e sulle nuove perimetrazioni delle zone archeologiche proposte e validate per il Piano paesaggistico regionale.
 - Che siano in generale previste azioni di controllo archeologico e verifiche preventive dell'interesse archeologico per tutti gli interventi che comportino scavi e manomissioni del sedime.
- e) si ritiene non esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano mancano specifiche misure/azioni per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi connessi all'attuazione del piano sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale, compresi i siti UNESCO, nonché specifiche misure in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto sulle componenti ambientali di competenza, soprattutto considerando che non tutte le Regioni sono dotate di Piani Paesaggistici a cui fare riferimento e non tutti i siti Unesco possiedono un adeguato e aggiornato Piano di

36/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

FE0: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB
A



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Gestione.

f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dall'attuazione del programma proposto, mancano gli indicatori specifici e differenziati per la tipologia di beni tutelati (paesaggistici di insieme e individui, culturali architettonici e archeologici). Manca una verifica degli impatti potenzialmente negativi sui beni culturali e paesaggistici derivanti da alcune delle misure del programma; manca una verifica delle mitigazioni relativa alle azioni che producono potenzialmente impatti negativi o parzialmente negativi con specifico riguardo per gli impatti e gli effetti sui beni culturali e paesaggistici, valutazione sullo stato di conservazione dei siti UNESCO e buffer zone. Mancano obiettivi e misure/azioni specifici per il patrimonio culturale architettonico tutelato sia dalla Parte II che dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e che dovrebbero essere adeguatamente distinti da quelli relativi alle nuove costruzioni. »

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Con parere di competenza reso con nota prot. n. 24919 del 09/10/2020, ha formulato le seguenti valutazioni e osservazioni:

«Facendo riferimento alla nota di data 11 agosto 2020 (ns. prot. n. 491385 dd, 12 agosto 2020), con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la documentazione per la fase di consultazione prevista dagli artt. 13, comma 5, e 14 del D.Lgs. n. 152 del 2006, relativa al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, per la quale sono previsti 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 7 ottobre 2020, si comunica quanto segue.

Premesso che la Provincia di Trento partecipa ai processi di VAS di competenza statale avvalendosi dello scrivente Settore che cura l'acquisizione e il coordinamento delle osservazioni formulate dalle diverse Strutture provinciali, si informa che nell'ambito della consultazione in oggetto si sono espressi i seguenti soggetti:

- Dipartimento Infrastrutture e trasporti (prot. 646837 n. dd. 21/10/2019);
- Soprintendenza per i beni culturali (prot. 649762 n, dd. 22/10/2020);
- Servizio Agricoltura (per le vie informali).

Dalla documentazione depositata si evince che il Programma in oggetto, previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2018, è finalizzato a limitare le emissioni dei principali inquinanti atmosferici per concorrere al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva NEC: in particolare individua le misure necessarie a raggiungere i target degli inquinanti per i quali si prevede che non sarà possibile conseguire gli obiettivi di riduzione assegnati all'Italia per il 2030 senza l'adozione di misure aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa europea e nazionale.

Si prende atto che le misure individuate nel Programma per la riduzione degli inquinanti NON, COVNM, NH₃ e PM_{2,5} interessano principalmente il settore della produzione di energia elettrica, il residenziale/terziario, i trasporti e l'agricoltura.

Al riguardo si osserva innanzitutto la sostanziale coerenza delle azioni e delle misure contenute nel Programma con quelle previste nel Piano di Tutela della Qualità dell'Aria della Provincia Autonoma di Trento, approvato nell'agosto del 2018 con delibera n. 1387 della Giunta Provinciale.

Per quanto riguarda gli obiettivi regionali di riduzione delle emissioni di ammoniaca al 2030, si osserva che nel Programma è stato fissato, per la Regione Trentino Alto Adige, un target complessivo pari a -16,9%. Al riguardo, come già evidenziato in altre sedi, si fa presente che, considerate la specificità territoriale delle pratiche agricole e l'autonomia di gestione delle risorse per la promozione della diffusione di buone pratiche nelle due Province, sarebbe opportuno indicare nel Programma lo specifico obiettivo per la Provincia di Trento, distinto da quello di competenza della Provincia di Bolzano.

37/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma -- TEL. 06.6723.4545

PEC: mbae-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB
✱



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Infine, in relazione al patrimonio culturale, si fa presente quanto segue:

- per la verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio culturale ed i relativi dispositivi di tutela, si comunica che, per quanto riguarda i beni insistenti sul territorio della Provincia autonoma di Trento, siano essi singoli edifici e manufatti di interesse architettonico e storico artistico, complessi e siti di interesse architettonici ed archeologici, essi sono al momento registrati in una banca dati provinciale, non facente parte delle banche dati e sistemi informativi territoriali del MiBACT. In attesa dell'allineamento tra i suddetti sistemi si chiede di rivolgersi ai centri di catalogazione dei singoli Uffici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento per la consultazione e l'aggiornamento dei dati, nonché la richiesta di eventuali *shape files*;
- si rammenta peraltro che gli elenchi non sono esaustivi: non sono comprese ad esempio le cose comunque soggette al Codice dei beni culturali e del paesaggio per la mera applicazione delle disposizioni di legge, quali gli immobili di proprietà pubblica la cui costruzione risalga ad oltre settanta anni di cui al combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e le tipologie soggette al combinato disposto degli articoli 11 e 50 del D.Lgs. n. 42 del 2004 descritte al comma 1, lettera a (gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista);
- sul territorio provinciale esistono numerose aree archeologiche musealizzate, all'interno di edifici ma anche all'aperto, che potrebbero essere soggette all'impatto dell'inquinamento atmosferico e vanno quindi tenute in considerazione nell'attività di monitoraggio;
- sul territorio sussistono inoltre manufatti che, pur non essendo beni culturali se non in presenza degli ulteriori requisiti previsti dal D.Lgs. n. 42 del 2004, conservano il valore vestigiale tutelato dalla L. 7 marzo 2001, n. 78 Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale; la conservazione di parte di tale patrimonio dipende dalle condizioni ambientali, in relazione ad esempio all'impegno per la riduzione delle emissioni che contribuiscono alla regressione dei ghiacci con la conseguente emersione di testimonianze della Grande Guerra;
- per quanto riguarda l'installazione del fotovoltaico e il recupero del patrimonio immobiliare in merito all'efficientamento energetico, e tra questo anche quello pubblico comunque soggetto al D.Lgs. n. 42 del 2004, si esprime la condivisione con le indicazioni di attenzione e il riferimento alle linee guida già espresse dal MiBACT;
- grande attenzione andrà riservata ai "beni architettonici e artistici rappresentativi" inseriti tra le Invarianti — così come definite dall'art. 8 della L.P. 27 maggio 2008, n. 5 — del Piano Urbanistico Provinciale, la cui individuazione, allo stato attuale, è contenuta nell'allegato D (Elenchi d'invarianti) del PUP (aggiornato ad ottobre 2009);
- analogamente si segnala l'importanza dei Siti palafitticoli di Ledro e Fiavé, riconosciuti nel 2011 tra i "siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino" Patrimonio dell'Umanità UNESCO. »

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, *Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, qui di seguito riportati:

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 2649 del 26/01/2020, ha comunicato quanto segue:

«Con riferimento alla nota 26654 del 14.09.2020, con le quali codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero

38/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

R3
/



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, lo scrivente Servizio ha esaminato, soprattutto sotto il profilo della tutela archeologica, le seguenti note;

- nota prot. 2474 del 15.09.20 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. 4840 del 01.09.20 e 5199 del 25.09.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere;
- nota prot. 20909 del 24.09.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- nota prot. 2465 del 25.09.20 del Parco Archeologico dell'Appia Antica;
- nota prot. 21481 del 07.10.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. 15298 del 07.10.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. 13522 del 08.10.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. 7329 del 09.10.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. 7567 del 09.10.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. 12915 del 09.10.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti;
- nota prot. 24910 del 09.10.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Parca metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- nota prot. 18274 del 12.10.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- nota prot. 23033 del 13.10.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;
- nota prot. 11865 del 13.10.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. 17640 del 23.11.20 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;

e quindi delle seguenti comunicazioni:

- nota prot. 5373 del 09.10.20 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna;
- nota prot. 61308 del 09.10.20 dell'ARPA della Sicilia;
- nota prot. 18134 del 19.10.20 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina.

Premesso che l'intervento sulla qualità dell'aria genera conseguenze positive anche sui monumenti e sulle aree archeologiche, si deve innanzitutto rilevare come, per quanto riguarda gli aspetti della tutela archeologica, tutti gli Istituti concordino sul fatto che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva.

A prescindere dalle osservazioni sui contenuti e sugli obiettivi del Piano, infatti, i Responsabili di settore delle varie Soprintendenze hanno unanimemente evidenziato la necessità di procedere, già in fase di progetto di fattibilità, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 segnalando altresì l'opportunità di

39/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@ma.licert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB
*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

un'interlocuzione diretta con gli Istituti territoriali di tutela e i Parchi Archeologici, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate, ma anche a quelle con prescrizioni di tutela indiretta e soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale.

Da più parti, tuttavia, si è fatto presente come il ricorso ad energie da fonti rinnovabili incida talvolta in maniera significativa sul paesaggio, per cui si richiedono una puntuale verifica dell'intervisibilità e un'attenta valutazione dell'incidenza dei progetti sui paesaggi storici, che spesso conservano contesti pluristratificati. In proposito, anzi, si chiede che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra venga disincentivata, in considerazione delle problematiche già affrontate in proposito in anni passati oltre che per limitare il consumo del suolo e la trasformazione del paesaggio, archeologico ma non solo.

Si ricorda altresì come la mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione debba tener sempre in considerazione la possibile interferenza con i beni culturali conservati nel sottosuolo, sui quali la piantumazione di essenze arboree produrrebbe effetti devastanti.

Problematica risulta anche la trattazione delle dinamiche di inquinamento in contesto marittimo, in particolare in ambito costiero, dove tali dinamiche possono incidere sulla conservazione del patrimonio culturale sommerso.

A fronte dunque degli effetti benefici che un miglioramento del clima produrrebbe sui beni culturali, sarà necessario effettuare preliminarmente un'indagine sugli impatti potenzialmente negativi che le varie soluzioni proposte avrebbero sui beni culturali medesimi.

Considerato che il Piano in oggetto ha natura strategica, i vari Istituti preposti alla tutela del territorio e dei beni culturali in esso conservati si riservano di avanzare ulteriori considerazioni e puntualizzazioni in sede di valutazione di dettaglio dei singoli interventi, i cui effetti — e le eventuali criticità — potranno essere misurati solo a seguito dell'esame di un'adeguata documentazione di progetto. »

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con parere endoprocedimentale di competenza, reso con nota prot. n. 1158 del 14/01/2020, ha comunicato quanto segue:

«Con riferimento alla nota prot. n. 26654 del 14.09.2020, con la quale codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni relative al programma in argomento, lo scrivente Servizio ha provveduto alla disamina della documentazione inerente al suddetto programma, consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7123/10252>, nonché delle valutazioni e osservazioni contenute nelle seguenti note degli Uffici periferici del MiBACT e degli Enti con competenza ambientale:

- note prot. n. 4840 del 01.09.2020 e prot. n. 5199 del 25.09.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e comuni del Cratere;
- nota prot. n. 20909 del 24.09.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le
- provincie di Siena, Grosseto e Arezzo;
- nota prot. n. 2465 del 25.09.2020 del Parco Archeologico dell'Appia Antica;
- nota prot. n. 2474 del 25.09.2020 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 7535 del 02.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 15298 del 07.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 21481 del 07.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. n. 13522 del 08.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di

40/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

FEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Alessandria, Asti e Cuneo;

- nota prot. n. 5373 del 09.10.2020 della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna — 5.15 Regione Siciliana;
- nota prot. n. 7329 del 09.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. n. 7567 del 09.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 12915 del 09.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti;
- nota prot. n. 24910 del 09.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso;
- nota prot. n. 61308 del 09.10.2020 dell'ARPA Sicilia;
- nota prot. n. 18274 del 12.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche;
- nota prot. n. 11865 del 13.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 23033 del 13.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;
- nota prot. n. 18134 del 10.10.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio Sezione Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici — Unità Operativa 3 Regione Siciliana
- nota prot. n. 17640 del 23.11.2020 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna;
- nota prot. n. 785152 del 04.12.2020 della Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente — Settore qualità ambientale — Provincia Autonoma di Trento.

Premesso che il patrimonio culturale è indubbiamente interessato negativamente dagli effetti dell'inquinamento atmosferico, in quanto ne accelera l'invecchiamento naturale ed il degrado, nello specifico nei beni esposti all'aperto, questo Servizio, per quanto attiene agli aspetti di tutela storico artistica e architettonica, concorda con le osservazioni e valutazioni dagli Uffici periferici del MiBACT sopra elencate e in particolare evidenzia quanto segue:

l'opportunità di redigere quadri conoscitivi completi ed aggiornati anche alla luce di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni) e dei consequenziali processi di ricostruzione;

l'importanza di effettuare la verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio culturale e i relativi dispositivi di tutela, non solo attraverso la consultazione delle piattaforme e dei database consultabili sul web, non sempre completi, ma anche attraverso l'interlocuzione diretta, secondo le forme istituzionali e normative previste, con gli Enti periferici del MiBACT deputati alle attività di tutela, che detengono dati d'archivio aggiornati ed esaustivi;

la necessità di declinare in modo differenziato, in base alle caratteristiche del patrimonio immobiliare interessato, le misure E3 (Fotovoltaico negli edifici), C1 (Fonti rinnovabili negli edifici), C4 (Standard minimi edilizia), C5 (Ristrutturazioni edilizie) e C9 (Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico) al fine di consentire l'attuazione del miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/04 e s. m. i. o ricadente all'interno di zone omogenee di tipo A nel rispetto delle componenti storiche;

l'esigenza di implementare gli indicatori di degrado dei materiali costituenti il patrimonio culturale in quanto nel Rapporto Ambientale non si tiene conto dell'eterogeneità dei materiali costituenti il patrimonio storico artistico e architettonico, non essendovi, ad esempio, alcun riferimento alle argille crude e cotte (laterizi) o al legno.»

41/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura
ESPRIME**

**sulla proposta di Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA), sul relativo
Rapporto ambientale e sul relativo Piano di monitoraggio, ai sensi del comma 2 art. 15 Dlgs 152/06,
il seguente parere**

Innanzitutto si riscontra che il Programma e il relativo Rapporto Ambientale, pur avendo recepito alcune indicazioni contenute nel parere prot. 22075 del 23/07/2020 di questo Ministero rilasciato nell'ambito della fase di *scoping*, richiede ancora un livello di approfondimento per i seguenti aspetti: i) un maggiore approfondimento e articolazione con riguardo alla declinazione delle misure previste rispetto alla coerenza paesaggistica e alla tutela del patrimonio culturale; ii) una rappresentazione più esaustiva del quadro conoscitivo per la componente paesaggio e beni culturali; iii) una più dettagliata trattazione relativamente alla verifica degli impatti e individuazione di adeguate misure di mitigazione e compensazione; iv) una maggiore articolazione del Piano di monitoraggio che allo stato attuale è soltanto delineato, e che potrà essere efficacemente messo a punto una volta definiti e approfonditi tutti gli aspetti di cui sopra.

Pertanto, si riportano qui di seguito le indicazioni, per quanto di competenza di questo Ministero, finalizzate ad un maggiore approfondimento del Programma, del relativo Rapporto Ambientale e del Piano di Monitoraggio.

CON RIGUARDO ALLA STRUTTURA DEL PROGRAMMA E AI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:

- Dovranno essere considerati gli impatti sulla componente paesaggio e patrimonio culturale dovuti alle **misure E3, C1, C4, C5, C9**, per le quali alcune criticità sono segnalate nel Programma ma non sufficientemente approfondite, e anche quelle dovute alla **misura C3 - teleriscaldamento** e alle **misure relative al settore trasporti** le quali prevedono interventi di nuova costruzione/ampliamenti e di realizzazione di reti e infrastrutture e di apparati tecnici che pongono criticità relativamente alla loro compatibilità e coerenza paesaggistica, per la tutela dei beni culturali, e con riguardo ai beni archeologici per le attività di scavo connesse alla realizzazione di tali infrastrutture. Tutte le misure sopra richiamate dovranno, pertanto, considerare gli impatti anche cumulativi, secondari e sinergici, derivati anche da ulteriori previsioni di altri Piani e Programmi a scala nazionale, e prevedere specifici accorgimenti relativi alla localizzazione, modalità e qualità di intervento tali da garantirne la compatibilità paesaggistica e la tutela del patrimonio culturale interferito. Appare, inoltre, opportuno evidenziare come non siano state considerate, in particolare per il settore dei trasporti, altre strategie come quella di una razionalizzazione del sistema di trasporto privato mediante il recupero di una rete di trasporti meno impattante, come ad esempio le ferrovie o ferro-ciclovie, e altri sistemi di razionalizzazione dei trasporti e delle percorrenze che potrebbero garantire una riduzione dell'inquinamento e al contempo la valorizzazione di alcuni contesti paesaggistici, in particolare delle aree interne dell'Appennino, con un effetto positivo di riduzione del fenomeno di abbandono dei tanti borghi che costituiscono l'armatura storica del paesaggio italiano;
- Dovranno essere verificate le possibili **interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio culturale e i relativi dispositivi di tutela** considerando tutti i beni paesaggistici e beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, gli ulteriori contesti sottoposti a specifica disciplina d'uso dai piani paesaggistici regionali, altri ambiti

42/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AS



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

riconosciuti per il loro valore paesaggistico e storico-culturale e sottoposti a specifiche misure di tutela e valorizzazione come l'iscrizione nelle liste UNESCO, l'iscrizione nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali istituito presso il Mipaaf con Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012, ecc. A tal fine, considerando che le piattaforme e i database consultabili sul web non sono sempre completi e aggiornati, si ritiene opportuno il coinvolgimento e l'interlocuzione diretta, secondo le forme istituzionali e normative previste, degli Uffici territoriali di questo Ministero, che detengono dati d'archivio aggiornati ed esaustivi, durante la fase di redazione dei piani regionali o locali in attuazione del PNCA cui il Programma demanda per una maggior definizione e territorializzazione delle misure e l'individuazione delle specifiche azioni.

- **La trattazione degli impatti** delle misure sopra individuate dovrà essere meglio caratterizzata rispetto ai fattori di rischio e vulnerabilità per i differenti ambiti di paesaggio interessati (es. contesti storicizzati, ambiti rurali, ambiti naturali, ecc.) al fine di prevenire e mitigare i potenziali impatti negativi sul paesaggio, individuando opportunamente le localizzazioni degli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi tali da garantire la compatibilità paesaggistica e la conservazione dei valori storico-culturali degli ambiti interessati. Inoltre, gli interventi, in particolare per le misure E3 (Fotovoltaico negli edifici), C1 (Fonti rinnovabili negli edifici), C4 (Standard minimi edilizia), C5 (Ristrutturazioni edilizie) e C9 (Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico), dovranno essere declinati in modo differenziato in base alle caratteristiche del patrimonio immobiliare interessato, al fine di consentire l'attuazione del miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/04 e s. m. i. o ricadente all'interno di zone omogenee di tipo A nel rispetto delle componenti storiche.
- **Le misure previste dal Programma** e gli indirizzi per la loro attuazione, anche nei successivi livelli di pianificazione, dovranno essere opportunamente territorializzate e declinate in approcci e metodologie coerenti con i dispositivi di tutela e con le misure e previsioni contenute nei piani paesaggistici regionali, e prevedendo opportune misure di mitigazione e compensazione per evitare e limitare gli impatti negativi, anche cumulativi, sul paesaggio e sui beni culturali. Al riguardo dovranno essere redatti quadri conoscitivi completi ed aggiornati anche alla luce di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni) e dei conseguenti processi di ricostruzione. Inoltre, gli interventi dovranno essere oggetto di attenta pianificazione e previsione delle trasformazioni indotte, che individuino criteri di esclusione di aree non idonee e particolarmente vulnerabili dal punto di vista dei valori storico-culturali e paesaggistici, e che eventualmente preveda schemi di perequazione e delocalizzazione.
- **Le misure di mitigazione e compensazione** relative agli impatti sulla componente paesaggio e beni culturali dovranno essere individuate per differenti ambiti di paesaggio e per differenti tipologie di beni tutelati (paesaggistici d'insieme e individui, monumentali, archeologici). Qualora si ritenga di demandare la definizione delle misure di mitigazione e compensazione ai successivi livelli di pianificazione e attuazione del Programma, dovranno essere comunque individuati indirizzi strategici e criteri generali cui i successivi piani dovranno attenersi, e delineare la governance di attuazione del Programma stesso che attualmente non appare definita. Dovranno pertanto essere chiaramente individuate modalità e strumenti di attuazione delle misure del Programma, e modalità di gestione dei processi indotti anche rispetto a dinamiche e trasformazioni già in atto, si pensi ad esempio alle misure previste in materia di energia dal Piano nazionale integrato energia e clima – PNIEC, affinché possa essere garantita la coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti, in particolare con i piani paesaggistici regionali.
- **Le misure che prevedono l'obbligatorietà dell'impiego del fotovoltaico o dell'integrazione di fonti rinnovabili per nuova edificazione e ristrutturazione** dovranno essere articolate in maniera tale da prevedere una applicazione differenziata rispetto agli specifici contesti e edifici interessati. Dovranno pertanto essere previste situazioni di esclusione, come edifici, aree e ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 o sottoposte ad

43/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RG
X



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

altre misure di tutela, valorizzazione e gestione (es. piani dei parchi, piani UNESCO, ecc.). Dovranno essere pertanto considerati non soltanto i valori storico-culturali e paesaggistici sottoposti a specifici dispositivi di tutela, ma anche le qualità e i valori diffusi che concorrono a caratterizzare il paesaggio. Inoltre, potrebbero essere individuati schemi virtuosi di trasferimento di tali obblighi che permettano di utilizzare altre superfici coperte, ad esempio di edifici industriali, parcheggi, uffici, pubblici e privati, nell'ambito dello stesso comprensorio territoriale.

- Per le specifiche misure di mitigazione previste mediante **interventi di forestazione**, anche urbana e periurbana, si richiama quanto indicato nel parere di *scoping*, ovvero che tali azioni siano indirizzate al recupero e alla riqualificazione paesaggistica di aree degradate e marginali, dei siti abbandonati come le cave dismesse, e nella riconnessione tra urbanità e ruralità recuperando la continuità ecologica di tali sistemi. Dovranno, pertanto, essere individuate specie e impianti autoctoni e consociazioni tali da mantenere gli aspetti peculiari all'ambito di paesaggio interessato e pertanto dovranno essere oggetto di un attento studio preliminare e di una attenta progettazione. In generale, sono da favorire le riqualificazioni di aree fluviali e altre aree naturali, anche delle aree percorse da fuoco, del mosaico agrario con la previsione di siepi e filari e, in ambito più prettamente urbano, sistemi verdi anche in relazione agli spazi pubblici, la viabilità, beni culturali presenti laddove ovviamente non siano in contrasto con le qualità e specificità dei luoghi. Al contempo dovranno essere riconosciuti gli specifici valori dei paesaggi agrari storici, da preservare anche rispetto a possibili fenomeni di neoformazioni boschive, così come considerate le possibili interferenze con i beni culturali conservati nel sottosuolo e con gli ambiti a rischio archeologico.
- Con riguardo agli **impatti indiretti** collegati alla previsione del Programma di un notevole aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. le misure di incentivazione della decarbonizzazione e dell'elettrico nei trasporti), si richiamano le criticità già rappresentate in sede di VAS per il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in quanto tali previsioni considerano un aumento degli impianti eolici e fotovoltaici, per i quali allo stato attuale si verificano spesso significativi impatti sulla componente paesaggio e beni culturali. In particolare, si deve rilevare come tali interventi in assenza di una attenta programmazione e pianificazione anche in termini localizzativi, come già la Strategia Energetica Nazionale (SEN) stabiliva, stanno compromettendo porzioni di territori e le specifiche qualità anche diffuse come nel caso del paesaggio agrario. Deve, infatti, evidenziarsi al riguardo come la realizzazione di impianti propriamente detti e delle opere ad essi connesse (cavidotti, strade, piazzole, cabine, ecc.) determinano importanti impatti riconducibili alle attività di scavo e di cantiere e, una volta realizzati, determinano profonde alterazioni del mosaico paesaggistico con particolare riguardo alla trama di quello rurale.

Pertanto, la valutazione degli impatti e la coerenza con la pianificazione paesaggistica sovraordinata dovranno essere verificate non solo con gli ambiti tutelati ma anche con tutti i valori culturali e paesaggistici, anche diffusi, individuati dai piani paesaggistici. Per gli impatti di tipo visuale e percettivo dovranno essere verificati considerando, se presenti, le specifiche analisi di intervisibilità contenute nei piani paesaggistici, o con opportune indagini ad una scala adeguata e ad una fase preliminare della programmazione degli interventi. Inoltre, nelle successive fasi di progettazione degli interventi, dovranno essere previste adeguate misure di valutazione degli impatti, anche sinergici e cumulativi, tramite l'individuazione di scenari e alternative, che possano adeguatamente rappresentare le trasformazioni dirette e indirette per i territori interessati dagli interventi. Si richiama a tal proposito che la coerenza paesaggistica e la tutela del patrimonio culturale sono obiettivi specifici e circostanziati anche della Strategia Energetica Nazionale (SEN) e, pertanto, ogni piano e programma che agisca in attuazione o in coerenza con tale strategia – come è lo stesso PNICIA – non può prescindere dall'assumere i medesimi obiettivi e contribuire a realizzarli. Al riguardo la SEN esplicitamente sottolinea che: *“..Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e*

44/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB
*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica” (SEN 2017, MATTM e MiSE).

Tanto premesso, il PNCIA non può limitarsi a richiamare la coerenza con le misure del PNIEC o con la SEN, ma dovrà necessariamente individuare i propri scenari di produzione energetica, opportunamente territorializzati, e metterli in relazione con gli scenari di produzione derivati da altri programmi o da altre misure già vigenti. Tali scenari costituiscono l'informazione di base per poter individuare linee di intervento specifiche per i differenti territori, anche ad una scala regionale e locale, al fine di garantire la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e dei valori espressi. Inoltre, gli scenari individuati dovranno essere aggiornati durante il monitoraggio del Programma acquisendo anche gli ulteriori dati che potrebbero derivare dall'attuazione del PNIEC e da altre misure in materia energetica. Il raccordo con il PNIEC in fase di monitoraggio è già previsto dal Programma, tuttavia, non vengono descritte le modalità con cui si procederà. Pertanto, si suggerisce di individuare un unico modello per la costruzione degli scenari energetici affinché possano essere raffrontati e possano essere individuate le opportune strategie di intervento per specifici territori o ambiti di paesaggio, e le relative azioni ad una scala adeguata comprese la localizzazione degli impianti in base a criteri di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e anche in base a criteri di ottimizzazione infrastrutturale al fine di limitare gli interventi e ridurre gli impatti sul paesaggio.

UTERIORI INDICAZIONI CON RIGUARDO AD ALCUNE MISURE SPECIFICHE:

- **Con riferimento specifico alle misure E3 - Fotovoltaico negli edifici e C1 – Fonti rinnovabili negli edifici**, le quali prevedono l'obbligo di integrazione del fotovoltaico negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, si prende atto del principio generale contenuto nel Rapporto Ambientale che *“l'installazione del fotovoltaico negli edifici, se effettuata senza opportuni accorgimenti, può provocare l'alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico”*. Pertanto, nella valutazione degli impatti, il Programma dovrà necessariamente considerare non solo l'incidenza diretta su aree vincolate ma la più ampia incidenza sull'ambito di paesaggio interessato, attraverso una puntuale verifica dell'intervisibilità e un'attenta valutazione dell'incidenza dei progetti sui paesaggi che spesso conservano contesti pluristratificati. Più in generale, e in linea con quanto già rappresentato in sede di VAS del Piano nazionale integrato energia e clima – PNIEC, sarebbe opportuno favorire l'installazione di tali impianti di produzione di energia in aree compromesse per la presenza di impianti industriali e cementificazione (p.es. capannoni e altri fabbricati industriali, sia in uso che abbandonati; aree di parcheggio; paesaggi urbani degradati), o in contesti con qualità urbanistiche tali da consentire una coerente integrazione di questi sistemi, preservando i contesti più storicizzati e rurali i cui valori sono strettamente connessi anche alla tipologia e ai materiali dell'edificato. Inoltre, si prende atto che nel Rapporto Ambientale viene evidenziata la necessità di *“considerare, sin dalla fase progettuale, anche aspetti relativi alla qualità dell'architettura e alla compatibilità e coerenza con i valori storico-culturali e paesaggistici espressi dai contesti in cui si inseriscono”*, e che al riguardo siano considerate le *“Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale”* elaborate dal MiBACT nel 2015, come riferimento per l'analisi dei contesti e per la scelta di soluzioni maggiormente compatibili con i beni culturali ed il paesaggio. Si ritiene necessario, tuttavia, declinare ulteriormente e più puntualmente alcuni criteri utili ad un migliore inserimento paesaggistico del fotovoltaico e un utilizzo coerente con la tutela dei beni culturali, come qui di seguito riportati e che potranno essere recepiti dal Programma e dai successivi Piani regionali in attuazione del PNCIA:
 - promuovere attività di ricerca di soluzioni tecnologiche innovative nell'ottica di una maggiore compatibilità e

45/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

minor impatto in special modo sugli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti in contesto di pregio storico e paesaggistico;

- predisporre strumenti di analisi di coerenza esterna con i diversi piani paesaggistici regionali;
 - predisporre più scenari volti a verificare il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento, ricorrendo ad azioni di mitigazione solo laddove non si possa operare diversamente;
 - l'installazione del fotovoltaico sull'edilizia storica deve essere preliminarmente valutata con attenzione e pianificata, congiuntamente alle Soprintendenze, eventualmente attraverso la revisione dei Piani Particolareggiati dei Centri Storici (PPCS), ove esistenti, e in occasione dell'attuale revisione dei Piani Paesaggistici Regionali (PPR) da integrare con studi sulla intervisibilità e sugli effetti cumulativi degli impianti;
 - limitare la messa in opera nei centri storici (vincolati o meno sotto il profilo paesaggistico) e siti di particolare interesse paesaggistico che presentino una visibilità panoramica, tenendo presente gli impatti visuali cumulativi generati potenzialmente dai pannelli. Diversa posizione potrebbe essere assunta nel caso di pannelli solari termici con le opportune limitazioni del caso (es. un solo pannello per edificio, comunque di dimensioni limitate allo stretto indispensabile e completamente integrati nelle falde del tetto), questi ultimi infatti non comportano in genere un'applicazione estesa all'intera falda;
 - laddove l'utilizzo del fotovoltaico risultasse compatibile con i luoghi tutelati, si ritiene comunque preferibile l'installazione di pannelli antiriflesso, possibilmente di cromia analoga alle coperture tradizionali e con telai di colore brunito, ed integrati nello spessore della falda.
- **Con riferimento specifico alla misura C4 – Standard minimi per l'edilizia**, si evidenziano delle importanti criticità legate alla realizzazione dei cappotti termici sulle facciate esterne degli edifici. Per quanto riguarda l'edilizia tutelata ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 42/04, si richiama l'obbligatorietà del parere della Soprintendenza, e per i centri storici vincolati paesaggisticamente si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 31/2017 e relativo Regolamento emanato con Circolare della DG-ABAP n. 42 del 21 luglio 2017 integrata con Circolare della DG-ABAP n. 4 del 4 marzo 2021. Inoltre, si evidenzia una significativa criticità per i centri storici non sottoposti a tutela, in quanto i fronti dell'edilizia storica potrebbero essere oggetto di interventi non congrui, sia dal punto di vista della conservazione materiale, sia sotto il profilo percettivo, soprattutto nei casi di murature faccia-a-vista, e/o particolari elementi architettonici e/o partiti decorativi. Inoltre, per edifici già intonacati e privi di particolari elementi architettonici e/o partiti decorativi, è opportuno prevedere comunque intonaci coibentanti realizzati con malte e tecniche tradizionali, evitando le pannellature coibentanti che imprimerebbero al fronte dell'edificio una percezione rigida e dissonante nei confronti dell'edilizia storica.

UTERIORI INDICAZIONI CON RIGUARDO AGLI SPECIFICI ASPETTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARCHEOLOGICO:

- **Con riguardo agli aspetti specifici di tutela del patrimonio culturale**, premesso che è indubbiamente interessato negativamente dagli effetti dell'inquinamento atmosferico, in quanto ne accelera l'invecchiamento naturale ed il degrado, nello specifico nei beni esposti all'aperto, tuttavia, per quanto attiene in particolare agli aspetti di tutela storico artistica e architettonica si evidenzia quanto segue:
 - l'opportunità di redigere quadri conoscitivi completi ed aggiornati anche alla luce di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni) e dei consequenziali processi di ricostruzione;
 - l'importanza di effettuare la verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Programma con il patrimonio culturale e i relativi dispositivi di tutela, non solo attraverso la consultazione delle piattaforme e dei database consultabili sul web, non sempre completi, ma anche attraverso l'interlocuzione diretta, secondo le forme istituzionali e normative previste, con gli Enti periferici del MIBACT deputati alle attività di tutela, che detengono dati d'archivio aggiornati ed esaustivi;
 - la necessità di declinare in modo differenziato, in base alle caratteristiche del patrimonio immobiliare

46/48



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

interessato, le misure E3 (Fotovoltaico negli edifici), C1 (Fonti rinnovabili negli edifici), C4 (Standard minimi edilizia), CS (Ristrutturazioni edilizie) e C9 (Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico) al fine di consentire l'attuazione del miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/04 e s. m. i. o ricadente all'interno di zone omogenee di tipo A nel rispetto delle componenti storiche;

- l'esigenza di implementare gli indicatori di degrado dei materiali costituenti il patrimonio culturale in quanto nel Rapporto Ambientale non si tiene conto dell'eterogeneità dei materiali costituenti il patrimonio storico artistico e architettonico, non essendovi, ad esempio, alcun riferimento alle argille crude e cotte (laterizi) o al legno.»
- **Con riguardo agli aspetti specifici di tutela del patrimonio archeologico**, dato atto che il miglioramento della qualità dell'aria genera conseguenze positive per la conservazione dei monumenti e delle aree archeologiche, si deve tuttavia evidenziare che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva già in fase di progetto di fattibilità, con la redazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Nell'ambito di tale verifica preventiva si segnala l'opportunità di un'interlocuzione diretta con gli Istituti territoriali di tutela e i Parchi Archeologici, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate, ma anche a quelle con prescrizioni di tutela indiretta e soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale.

Si evidenzia, altresì, come la mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione debba tener sempre in considerazione la possibile interferenza con i beni culturali conservati nel sottosuolo, sui quali la piantumazione di essenze arboree produrrebbe effetti devastanti.

Problematica risulta anche la trattazione delle dinamiche di inquinamento in contesto marittimo, in particolare in ambito costiero, dove tali dinamiche possono incidere sulla conservazione del patrimonio culturale sommerso (es. traffico merci, traffico passeggeri, emissioni di scarico di natanti e installazioni off-shore). A fronte dunque degli effetti benefici che un miglioramento del clima produrrebbe sui beni culturali, sarà necessario effettuare preliminarmente un'indagine sugli impatti potenzialmente negativi che le varie soluzioni proposte avrebbero sui beni culturali medesimi.

UTERIORI INDICAZIONI CON RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E AL PIANO DI MONITORAGGIO:

- Per quanto riguarda l'elaborazione del **Piano di monitoraggio**, si ritiene che gli indicatori individuati dal Programma per la componente beni culturali e paesaggio siano limitati e non sufficientemente rappresentativi, in quanto considerano soltanto i seguenti indicatori di contesto "*Interventi in aree e su beni soggetti a vincoli e norme di tutela nazionali e da piani paesaggistici*"; "*Stima del danno espresso come recessione superficiale/corrosione*". Pertanto, si ritiene che il set di indicatori debba essere ampliato con l'introduzione di indicatori qualitativi e quantitativi idonei a valutare sia gli effetti positivi che negativi derivanti dall'attuazione del Programma, oltre che quelli secondari, cumulativi, temporanei e permanenti.

Fermo restando che gli indicatori specifici potranno essere individuati soltanto dopo aver approfondito e articolato tutti gli impatti delle misure del Programma, in quanto il piano di monitoraggio è chiamato a misurare e monitorare tali impatti, tuttavia, si possono fornire alcune indicazioni generali. Innanzitutto, si ritiene opportuno individuare indicatori che possano misurare il rischio diretto e indiretto legato alla perdita dei valori dei paesaggi e dei beni culturali, ad esempio, l'incidenza degli interventi su aree con potenziale archeologico, l'incremento del consumo di suolo, l'aumento del rischio spopolamento e abbandono dei territori, la frammentazione degli ambiti di paesaggio e in particolare degli ambiti rurali. Ulteriori indicatori potranno essere ricondotti alla pianificazione e gestione dei paesaggi, ad esempio sono da considerare la presenza di contratti di paesaggio, patti di comunità,

47/48



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

FEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

FEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB
J



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

ecomusei ecc., che evidenziano modi e pratiche di gestione e cura da parte delle comunità dei propri paesaggi che, ancorché non tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, hanno uno specifico valore identitario e culturale. Inoltre, si ritiene utile che il piano di monitoraggio mantenga una sinergia con gli indicatori della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, richiamata anche nel Rapporto Ambientale, che considera indicatori per il paesaggio e i beni culturali, attualmente oggetto di revisione e approfondimento anche con il coinvolgimento di questo Ministero.


Infine, nell'ambito delle attività di monitoraggio VAS nelle varie fasi di attuazione del Programma dovrà essere considerato e garantito, anche attraverso apposite intese, il ruolo degli Uffici territoriali del MiC; altresì, si chiede che il Report di monitoraggio venga periodicamente trasmesso alle Soprintendenze territoriali e a questa Direzione Generale per le opportune verifiche e valutazioni.

- Per quanto riguarda la **fase di attuazione del Programma**, che prevede che le misure siano messe in atto anche tramite azioni e pianificazioni a livello regionale e locale, e che i Piani paesaggistici regionali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. risultano nella maggior parte dei casi in corso di redazione e non ancora approvati, e che anche alcune azioni di tutela del patrimonio culturale potrebbero essere in itinere; si ritiene che le programmazioni, pianificazioni e azioni a scala regionale e locale debbano tenere in considerazione anche le attività che gli Uffici territoriali del Ministero della Cultura (MiC) stanno conducendo, e anche quanto è in elaborazione nell'ambito dei Tavoli tecnici di copianificazione tra MiC e Regioni. Pertanto, visto che le misure del Programma prevedono anche trasformazioni territoriali con elevata incidenza sui contesti paesaggistici e sul patrimonio culturale, la coerenza delle azioni di attuazione del Programma dovrà valutare rispetto alla pianificazione paesaggistica e al sistema delle tutele vigenti e in itinere, e in una fase preliminare al fine di poter individuare preventivamente le criticità per la tutela del paesaggio e dei beni culturali e prevedere soluzioni alternative e/o eventuali adeguate misure di mitigazione e compensazione.

Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro della transizione ecologica e Ministro della cultura) e recepite dall'autorità proponente e Autorità procedente ai fini dei successivi adempimenti.

I Funzionari Istruttori per la VAS:

Arch. Maria Teresa Idone


Arch. Daniele Vadalà

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)

Riccardo Brugnoli



Il Dirigente del Servizio V

Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



48/48



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it